

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1028/93 del Consiglio, del 26 aprile 1993, che completa il regolamento (CEE) n. 3917/92 che proroga al 1993 l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3834/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo e che completa l'elenco dei beneficiari di dette preferenze** ..... 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1029/93 del Consiglio, del 27 aprile 1993, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1079/77 relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** ..... 4
- Regolamento (CEE) n. 1030/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 5
- Regolamento (CEE) n. 1031/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 7
- Regolamento (CEE) n. 1032/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso ..... 9
- Regolamento (CEE) n. 1033/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso ..... 11
- Regolamento (CEE) n. 1034/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ..... 13
- Regolamento (CEE) n. 1035/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali ..... 16
- Regolamento (CEE) n. 1036/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ..... 20

Prezzo : 28 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 1037/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso .....	21
Regolamento (CEE) n. 1038/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso .....	24
Regolamento (CEE) n. 1039/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie .....	27
Regolamento (CEE) n. 1040/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali .....	29
Regolamento (CEE) n. 1041/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera .....	31
Regolamento (CEE) n. 1042/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare ...	33
Regolamento (CEE) n. 1043/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie .....	35
Regolamento (CEE) n. 1044/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera .....	37
Regolamento (CEE) n. 1045/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero .....	39
Regolamento (CEE) n. 1046/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali .....	41
Regolamento (CEE) n. 1047/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi .....	44
Regolamento (CEE) n. 1048/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci .....	45
Regolamento (CEE) n. 1049/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone .....	48
Regolamento (CEE) n. 1050/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	49
Regolamento (CEE) n. 1051/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati .....	51
Regolamento (CEE) n. 1052/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	54
Regolamento (CEE) n. 1053/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto .....	57
Regolamento (CEE) n. 1054/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	59
Regolamento (CEE) n. 1055/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	64
Regolamento (CEE) n. 1056/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	67

Regolamento (CEE) n. 1057/93 della Commissione, del 29 aprile 1993, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione .....	70
Regolamento (CEE) n. 1058/93 della Commissione, del 29 aprile 1993, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione .....	76
Regolamento (CEE) n. 1059/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare .....	81
* Regolamento (CEE) n. 1060/93 della Commissione, del 29 aprile 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 8727, 8528 e 8529 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio .....	86
* Regolamento (CEE) n. 1061/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante misure derogatorie nel settore delle carni bovine in seguito all'insorgenza dell'afta epizootica in Italia .....	88
* Regolamento (CEE) n. 1062/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, relativo al trasporto e alla vendita di cereali foraggeri detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo, ai fini del loro impiego da parte degli allevatori di talune regioni della Spagna .....	89
* Regolamento (CEE) n. 1063/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2496/78 che stabilisce le modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggio Provolone .....	91
* Regolamento (CEE) n. 1064/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che istituisce un premio all'ammasso privato di piselli, fave e favette .....	92
Regolamento (CEE) n. 1065/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	96
Regolamento (CEE) n. 1066/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto .....	99
Regolamento (CEE) n. 1067/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine .....	101
* Regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo .....	106
* Regolamento (CEE) n. 1069/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati .....	114
* Regolamento (CEE) n. 1070/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, i carciofi, i meloni, le fragole, le albicocche e le pesche .....	115
Regolamento (CEE) n. 1071/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che diminuisce i prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori per il mese di maggio 1993 in seguito ai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992 e del gennaio 1993 e al superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1992-93 .....	118
Regolamento (CEE) n. 1072/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la novantesima gara parziale effettuata nell'ambito delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 .....	120

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 1073/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, di non dare seguito alle offerte presentate per la quarta gara parziale effettuata nel quadro delle misure speciali di intervento a norma del regolamento (CEE) n. 1627/89 .....	122
Regolamento (CEE) n. 1074/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 846/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile .....	123
Regolamento (CEE) n. 1075/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco ...	124
Regolamento (CEE) n. 1076/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	125
Regolamento (CEE) n. 1077/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa i tassi di conversione agricoli .....	127

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

93/237/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 6 aprile 1993, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne** 129

93/238/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 7 aprile 1993, che modifica i confini delle zone svantaggiate in Francia ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio** .....

134

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1028/93 DEL CONSIGLIO**

del 26 aprile 1993

**che completa il regolamento (CEE) n. 3917/92 che proroga al 1993 l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3834/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo e che completa l'elenco dei beneficiari di dette preferenze**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i prodotti contemplati dall'accordo concernente il commercio internazionale dei tessili (AMF) dal 1980 la Comunità riserva il beneficio delle preferenze tariffarie generalizzate ai prodotti originari dei paesi e territori che hanno firmato, nel quadro dell'accordo AMF, accordi bilaterali nei quali è prevista una limitazione quantitativa delle esportazioni di taluni prodotti tessili nella Comunità o eventualmente di quei paesi che assumessero nei confronti della Comunità impegni analoghi;

considerando che il 15 dicembre 1992 il Vietnam ha siglato con la Comunità un accordo relativo al commercio dei prodotti tessili; che detto accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 1993;

considerando che gli importi fissi indicati nell'allegato del presente regolamento non possono in alcun caso determinare il superamento dei limiti quantitativi fissati nell'accordo summenzionato, ma traducono semplicemente un

regime tariffario più favorevole, nei limiti degli importi fissati nell'accordo in questione;

considerando che è opportuno adattare conseguentemente gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3832/90<sup>(1)</sup> ed includere il Vietnam nell'allegato IV di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il Vietnam è aggiunto all'elenco dei paesi di cui alla colonna (5) degli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3832/90, in corrispondenza ai numeri d'ordine e alle categorie ripresi nelle colonne (1) e (2) dell'allegato del presente regolamento. Gli importi fissi a dazio nullo applicabili a detto paese per questi prodotti sono specificati nelle colonne (6 A), (6 B) e (6) dell'allegato anzidetto.

2. All'elenco dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3832/90 va aggiunto « Vietnam ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. WESTH

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39. Regolamento modificato e prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1).

## ALLEGATO

**Elenco dei prodotti tessili che formano oggetto di importi fissi a dazio nullo nelle relazioni con il Vietnam nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate in favore di taluni paesi o territori in via di sviluppo**

[Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3832/90]

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Importi fissi a dazio nullo	
		1. 1. 1993 — 30. 6. 1993	1. 7. 1993 — 31. 12. 1993
(1)	(2)	(6 A)	(6 B)
40.0010	1 (t)	1 130,5	1 130,5
40.0020	2 (t)	1 368,5	1 368,5
40.0033	3 (t)	315	315
40.0040	4 (1 000 pezzi)	941,5	941,5
40.0050	5 (1 000 pezzi)	754,5	754,5
40.0060	6 (1 000 pezzi)	875	875
40.0070	7 (1 000 pezzi)	486	486
40.0080	8 (1 000 pezzi)	958,5	958,5
40.0090	9 (t)	65,5	65,5
40.0150	15 (1 000 pezzi)	113,5	113,5
40.0160	16 (1 000 pezzi)	49,5	49,5
40.0170	17 (1 000 pezzi)	40,5	40,5
40.0200	20 (t)	116	116
40.0390	39 (t)	50,5	50,5

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Importi fissi a dazio nullo
(1)	(2)	(6)
40.0100	10 (1 000 paia)	1 537
40.0120	12 (1 000 pezzi o paia)	3 189
40.0130	13 (1 000 pezzi)	2 018
40.0140	14 (1 000 pezzi)	46
40.0180	18 (t)	112
40.0190	19 (1 000 pezzi)	1 746
40.0210	21 (1 000 pezzi)	562
40.0220	22 (t)	649
40.0230	23 (t)	308
40.0240	24 (1 000 pezzi)	499
40.0260	26 (1 000 pezzi)	395
40.0270	27 (1 000 pezzi)	260
40.0280	28 (1 000 pezzi)	109
40.0290	29 (1 000 pezzi)	124
40.0310	31 (1 000 pezzi)	674
40.0320	32 (t)	90
40.0350	35 (t)	264
40.0360	36 (t)	58
40.0370	37 (t)	386
40.0410	41 (t)	750

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Importi fissi a dazio nullo
(1)	(2)	(6)
40.0500	50 (t)	60
40.0650	65 (t)	166
40.0670	67 (t)	85
40.0680	68 (t)	91
40.0730	73 (1 000 pezzi)	181
40.0740	74 (1 000 pezzi)	67
40.0760	76 (t)	169
40.0780	78 (t)	159
40.0830	83 (t)	60
40.0900	90 (t)	76
40.0970	97 (t)	22
42.1150	115 (t)	104
42.1170	117 (t)	33
42.1180	118 (t)	15
42.1301	130 A (t)	13
42.1305	130 B (t)	36
42.1560	156 (t)	4
42.1570	157 (t)	15
42.1590	159 (t)	39
42.1610	161 (t)	74

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1029/93 DEL CONSIGLIO**  
**del 27 aprile 1993**

**recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1079/77 relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/77 <sup>(4)</sup> ha istituito un prelievo di corresponsabilità applicabile sino alla fine della campagna lattiera 1992/1993 e gravante, in linea di massima, sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie e su talune vendite di prodotti lattiero-caseari in fattoria;

considerando che tale prelievo era destinato a migliorare l'equilibrio del mercato lattiero, in particolare attraverso il finanziamento delle misure specifiche intese a promuovere il consumo nella Comunità e a favorire l'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1079/77 perseguono lo stesso obiettivo di quelle del regolamento (CEE) n. 2073/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(5)</sup>; che non è quindi necessario prorogare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1079/77 oltre il 31 marzo 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1079/77 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. WESTH

<sup>(1)</sup> GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 33.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 22 aprile 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Parere reso il 24 marzo 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1374/92 (GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 3).

<sup>(5)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 67.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1030/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 762/93 della Commissione <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 29 aprile 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 762/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	141,54 (?) (?)
0712 90 19	141,54 (?) (?)
1001 10 00	184,16 (1) (?)
1001 90 91	148,82
1001 90 99	148,82 (?)
1002 00 00	156,10 (?)
1003 00 10	141,37
1003 00 20	141,37
1003 00 80	141,37 (?)
1004 00 00	116,24
1005 10 90	141,54 (?) (?)
1005 90 00	141,54 (?) (?)
1007 00 90	149,27 (?)
1008 10 00	57,83 (?)
1008 20 00	102,53 (?)
1008 30 00	62,35 (?)
1008 90 10	(?)
1008 90 90	62,35
1101 00 00	220,95 (?)
1102 10 00	231,14
1103 11 30	297,48
1103 11 50	297,48
1103 11 90	236,98

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (?) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (?) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (?) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.
- (?) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (?) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).
- (?) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
- (?) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.
- (?) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1031/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 29

aprile 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	5	6	7	8
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	1,44	1,55	5,12
1001 90 99	0	1,44	1,55	5,12
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	2,01	2,01	7,16

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	5	6	7	8	9
1107 10 11	0	2,56	2,76	9,11	9,11
1107 10 19	0	1,92	2,06	6,81	6,81
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1032/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 764/93 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 967/93 <sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 6.<sup>(6)</sup> GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 26.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (°)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (°)	ACP Bangladesh (°) (°) (°)	Paesi terzi (escluso ACP) (°)
1006 10 21	—	158,36	323,92
1006 10 23	—	174,04	355,29
1006 10 25	—	174,04	355,29
1006 10 27	266,47	174,04	355,29
1006 10 92	—	158,36	323,92
1006 10 94	—	174,04	355,29
1006 10 96	—	174,04	355,29
1006 10 98	266,47	174,04	355,29
1006 20 11	—	198,85	404,90
1006 20 13	—	218,45	444,11
1006 20 15	—	218,45	444,11
1006 20 17	333,08	218,45	444,11
1006 20 92	—	198,85	404,90
1006 20 94	—	218,45	444,11
1006 20 96	—	218,45	444,11
1006 20 98	333,08	218,45	444,11
1006 30 21	—	246,31	516,48
1006 30 23	—	313,15	650,08
1006 30 25	—	313,15	650,08
1006 30 27	487,56	313,15	650,08
1006 30 42	—	246,31	516,48
1006 30 44	—	313,15	650,08
1006 30 46	—	313,15	650,08
1006 30 48	487,56	313,15	650,08
1006 30 61	—	262,68	550,06
1006 30 63	—	336,09	696,89
1006 30 65	—	336,09	696,89
1006 30 67	522,67	336,09	696,89
1006 30 92	—	262,68	550,06
1006 30 94	—	336,09	696,89
1006 30 96	—	336,09	696,89
1006 30 98	522,67	336,09	696,89
1006 40 00	—	76,54	159,09

(<sup>1</sup>) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(<sup>3</sup>) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(<sup>4</sup>) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(<sup>5</sup>) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(<sup>6</sup>) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, fatte salve le disposizioni di cui alla decisione 93/127/CEE, modificata dalla decisione 93/211/CEE, per il riso semilavorato di cui ai codici NC da 1006 30 21 a 1006 30 48 originario delle Antille olandesi.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1033/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3862/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 968/93 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 86.<sup>(4)</sup> GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 28.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	5	6	7	8
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1034/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio<sup>(5)</sup>, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio<sup>(6)</sup>, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto

economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(8)</sup>, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(6) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

(7) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

(8) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(1)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione<sup>(2)</sup>;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(3)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in

taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1102 20 10 100 (2)	128,80	1104 23 10 900	—
1102 20 10 300 (2)	110,40	1104 29 11 000	79,77
1102 20 10 900 (2)	—	1104 29 15 000	—
1102 20 90 100 (2)	110,40	1104 29 19 000	—
1102 20 90 900 (2)	—	1104 29 91 000	78,21
1102 30 00 000	—	1104 29 95 000	97,71
1102 90 10 100	124,55	1104 30 10 000	19,55
1102 90 10 900	84,69	1104 30 90 000	23,00
1102 90 30 100	181,30	1107 10 11 000	139,21
1102 90 30 900	—	1107 10 91 000	147,79
1103 12 00 100	181,30	1108 11 00 200	156,42
1103 12 00 900	—	1108 11 00 300	156,42
1103 13 10 100 (2)	165,60	1108 11 00 800	—
1103 13 10 300 (2)	128,80	1108 12 00 200	147,20
1103 13 10 500 (2)	110,40	1108 12 00 300	147,20
1103 13 10 900 (2)	—	1108 12 00 800	—
1103 13 90 100 (2)	110,40	1108 13 00 200	147,20
1103 13 90 900 (2)	—	1108 13 00 300	147,20
1103 14 00 000	—	1108 13 00 800	—
1103 19 10 000	97,71	1108 14 00 200	—
1103 19 30 100	128,70	1108 14 00 300	—
1103 19 30 900	—	1108 14 00 800	—
1103 21 00 000	79,77	1108 19 10 200	149,29
1103 29 20 000	84,69	1108 19 10 300	149,29
1103 29 30 000	—	1108 19 10 800	—
1103 29 40 000	—	1108 19 90 200	—
1104 11 90 100	124,55	1108 19 90 300	—
1104 11 90 900	—	1108 19 90 800	—
1104 12 90 100	201,44	1109 00 00 100	0,00
1104 12 90 300	161,15	1109 00 00 900	—
1104 12 90 900	—	1702 30 51 000	192,28
1104 19 10 000	79,77	1702 30 59 000	147,20
1104 19 50 110	147,20	1702 30 91 000	192,28
1104 19 50 130	119,60	1702 30 99 000	147,20
1104 19 50 150	—	1702 40 90 000	147,20
1104 19 50 190	—	1702 90 50 100	192,28
1104 19 50 900	—	1702 90 50 900	147,20
1104 19 91 000	—	1702 90 75 000	201,48
1104 21 10 100	124,55	1702 90 79 000	139,84
1104 21 10 900	—	2106 90 55 000	147,20
1104 21 30 100	124,55	2302 10 10 000	20,26
1104 21 30 900	—	2302 10 90 100	20,26
1104 21 50 100	166,06	2302 10 90 900	—
1104 21 50 300	132,85	2302 20 10 000	20,26
1104 21 50 900	—	2302 20 90 100	20,26
1104 22 10 100	161,15	2302 20 90 900	—
1104 22 10 900	—	2302 30 10 000	20,26
1104 22 30 100	171,22	2302 30 90 000	20,26
1104 22 30 900	—	2302 40 10 000	20,26
1104 22 50 000	—	2302 40 90 000	20,26
1104 23 10 100	138,00	2303 10 11 100	73,60
1104 23 10 300	105,80	2303 10 11 900	—

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(2) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1035/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87<sup>(5)</sup>, la restitu-

zione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3630/91<sup>(7)</sup>, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(8)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione<sup>(9)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

<sup>(5)</sup> GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 40.

<sup>(8)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(1)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'exportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (!)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (!)
2309 10 11 110	4,39	2309 90 53 290	7,26
2309 10 13 110	4,39	2309 10 11 310	17,55
2309 10 31 110	4,39	2309 10 13 310	17,55
2309 10 33 110	4,39	2309 10 31 310	17,55
2309 10 51 110	4,39	2309 10 33 310	17,55
2309 10 53 110	4,39	2309 10 51 310	17,55
2309 90 31 110	4,39	2309 10 53 310	17,55
2309 90 33 110	4,39	2309 90 31 310	17,55
2309 90 41 110	4,39	2309 90 33 310	17,55
2309 90 43 110	4,39	2309 90 41 310	17,55
2309 90 51 110	4,39	2309 90 43 310	17,55
2309 90 53 110	4,39	2309 90 51 310	17,55
2309 10 11 190	3,63	2309 90 53 310	17,55
2309 10 13 190	3,63	2309 10 11 390	14,52
2309 10 31 190	3,63	2309 10 13 390	14,52
2309 10 33 190	3,63	2309 10 31 390	14,52
2309 10 51 190	3,63	2309 10 33 390	14,52
2309 10 53 190	3,63	2309 10 51 390	14,52
2309 90 31 190	3,63	2309 10 53 390	14,52
2309 90 33 190	3,63	2309 90 31 390	14,52
2309 90 41 190	3,63	2309 90 33 390	14,52
2309 90 43 190	3,63	2309 90 41 390	14,52
2309 90 51 190	3,63	2309 90 43 390	14,52
2309 90 53 190	3,63	2309 90 51 390	14,52
2309 10 11 210	8,78	2309 90 53 390	14,52
2309 10 13 210	8,78	2309 10 31 410	26,33
2309 10 31 210	8,78	2309 10 33 410	26,33
2309 10 33 210	8,78	2309 10 51 410	26,33
2309 10 51 210	8,78	2309 10 53 410	26,33
2309 10 53 210	8,78	2309 90 41 410	26,33
2309 90 31 210	8,78	2309 90 43 410	26,33
2309 90 33 210	8,78	2309 90 51 410	26,33
2309 90 41 210	8,78	2309 90 53 410	26,33
2309 90 43 210	8,78	2309 10 31 490	21,78
2309 90 51 210	8,78	2309 10 33 490	21,78
2309 90 53 210	8,78	2309 10 51 490	21,78
2309 10 11 290	7,26	2309 10 53 490	21,78
2309 10 13 290	7,26	2309 90 41 490	21,78
2309 10 31 290	7,26	2309 90 43 490	21,78
2309 10 33 290	7,26	2309 90 51 490	21,78
2309 10 51 290	7,26	2309 90 53 490	21,78
2309 10 53 290	7,26	2309 10 31 510	35,11
2309 90 31 290	7,26	2309 10 33 510	35,11
2309 90 33 290	7,26	2309 10 51 510	35,11
2309 90 41 290	7,26	2309 10 53 510	35,11
2309 90 43 290	7,26	2309 90 41 510	35,11
2309 90 51 290	7,26	2309 90 43 510	35,11

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
2309 90 51 510	35,11	2309 10 53 690	36,31
2309 90 53 510	35,11	2309 90 41 690	36,31
2309 10 31 590	29,04	2309 90 43 690	36,31
2309 10 33 590	29,04	2309 90 51 690	36,31
2309 10 51 590	29,04	2309 90 53 690	36,31
2309 10 53 590	29,04	2309 10 51 710	52,66
2309 90 41 590	29,04	2309 10 53 710	52,66
2309 90 43 590	29,04	2309 90 51 710	52,66
2309 90 51 590	29,04	2309 90 53 710	52,66
2309 90 53 590	29,04	2309 10 51 790	43,57
2309 10 31 610	43,89	2309 10 53 790	43,57
2309 10 33 610	43,89	2309 90 51 790	43,57
2309 10 51 610	43,89	2309 90 53 790	43,57
2309 10 53 610	43,89	2309 10 51 810	61,44
2309 90 41 610	43,89	2309 10 53 810	61,44
2309 90 43 610	43,89	2309 90 51 810	61,44
2309 90 51 610	43,89	2309 90 53 810	61,44
2309 90 53 610	43,89	2309 10 51 890	50,83
2309 10 31 690	36,31	2309 10 53 890	50,83
2309 10 33 690	36,31	2309 90 51 890	50,83
2309 10 51 690	36,31	2309 90 53 890	50,83

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

**NB** : I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

Per i prodotti di cui ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51, 2309 90 53, non figuranti nella tabella che precede non si applicano restituzioni.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1036/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 aprile 1993**  
**che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 1309/92 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione, del 10 luglio 1986, che stabilisce le modalità di controllo e di pagamento delle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/91 <sup>(6)</sup>, prevede che la restituzione alla produzione deve essere fissata una volta al mese; che lo stesso articolo prevede la possibilità di modifica della restituzione in caso di cambiamenti importanti dei prezzi del mais e del grano;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86 al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione alla produzione nei settori dei cereali e del riso applicabili in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1009/86 e calcolata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2169/86 modificato, è fissata a 141,87 ECU/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 47.

<sup>(5)</sup> GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.

<sup>(6)</sup> GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1037/93 DELLA COMMISSIONE**

**del 30 aprile 1993**

**che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione<sup>(4)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(7)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

<sup>(7)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 000	01	221,00	1006 30 65 100	01	277,00
1006 20 13 000	01	221,00		02	283,00
1006 20 15 000	01	221,00		03	288,00
1006 20 17 000	—	—		04	277,00
1006 20 92 000	01	221,00	1006 30 65 900	01	277,00
1006 20 94 000	01	221,00		04	277,00
1006 20 96 000	01	221,00	1006 30 67 100	—	—
1006 20 98 000	—	—	1006 30 67 900	—	—
1006 30 21 000	01	221,00	1006 30 92 100	01	277,00
1006 30 23 000	01	221,00		02	283,00
1006 30 25 000	01	221,00		03	288,00
1006 30 27 000	—	—		04	277,00
1006 30 42 000	01	221,00	1006 30 92 900	01	277,00
1006 30 44 000	01	221,00		04	277,00
1006 30 46 000	01	221,00	1006 30 94 100	01	277,00
1006 30 48 000	—	—		02	283,00
1006 30 61 100	01	277,00		03	288,00
	02	283,00		04	277,00
	03	288,00	1006 30 94 900	01	277,00
	04	277,00		04	277,00
1006 30 61 900	01	277,00	1006 30 96 100	01	277,00
	04	277,00		02	283,00
1006 30 63 100	01	277,00		03	288,00
	02	283,00		04	277,00
	03	288,00	1006 30 96 900	01	277,00
	04	277,00		04	277,00
1006 30 63 900	01	277,00	1006 30 98 100	—	—
	04	277,00	1006 30 98 900	—	—
			1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,

03 le zone IV, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/92 (GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 7).

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1038/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 1993****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t; tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio<sup>(5)</sup>, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione<sup>(7)</sup>;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
1006 20 11 000	01	0	0	0	0
1006 20 13 000	01	0	0	0	0
1006 20 15 000	01	0	0	0	0
1006 20 17 000	—	—	—	—	—
1006 20 92 000	01	0	0	0	0
1006 20 94 000	01	0	0	0	0
1006 20 96 000	01	0	0	0	0
1006 20 98 000	—	—	—	—	—
1006 30 21 000	01	0	0	0	0
1006 30 23 000	01	0	0	0	0
1006 30 25 000	01	0	0	0	0
1006 30 27 000	—	—	—	—	—
1006 30 42 000	01	0	0	0	0
1006 30 44 000	01	0	0	0	0
1006 30 46 000	01	0	0	0	0
1006 30 48 000	—	—	—	—	—
1006 30 61 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 61 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 63 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 63 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 65 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 65 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 67 100	—	—	—	—	—
1006 30 67 900	—	—	—	—	—
1006 30 92 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 92 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 94 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 94 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 96 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
1006 30 96 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 98 100	—	—	—	—	—
1006 30 98 900	—	—	—	—	—
1006 40 00 000	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti :

01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,

03 le zone IV, VII c), il Canada e la zona VIII esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/92 (GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 7).

**NB:** Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1039/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92<sup>(4)</sup>, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1997/92 della Commissione, del 17 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) 399/93<sup>(6)</sup>, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio<sup>(7)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione<sup>(8)</sup>;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 46 del 24. 2. 1993, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

*(ECU/t)*

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
	Isole Canarie
Riso lavorato (1006 30)	291,00
Rotture di riso (1006 40)	64,00

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1040/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 1993****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare<sup>(5)</sup> prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio<sup>(6)</sup> ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(8)</sup>, hanno definito, rispettivamente agli articoli 3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75;considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio<sup>(9)</sup>;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di maggio 1993 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.<sup>(5)</sup> GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(7)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(8)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(9)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 400	132,00
1001 90 99 000	73,00
1002 00 00 000	96,00
1003 00 80 000	96,00
1004 00 00 400	—
1005 90 00 000	95,00
1006 20 92 000	248,00
1006 20 94 000	248,00
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 100	310,00
1006 30 92 900	310,00
1006 30 94 100	310,00
1006 30 94 900	310,00
1006 30 96 100	310,00
1006 30 96 900	310,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	95,00
1101 00 00 100	97,00
1101 00 00 130	97,00
1102 20 10 100	128,80
1102 20 10 300	110,40
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	124,55
1103 11 30 200	140,00
1103 11 50 200	140,00
1103 11 90 200	97,00
1103 13 10 100	165,60
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	201,44
1104 21 50 100	166,06

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1041/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1993

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92<sup>(4)</sup>, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento<sup>(5)</sup>, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio<sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione<sup>(7)</sup>;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.<sup>(6)</sup> GU n. L 378 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

*(ECU/t)*

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	291,00	291,00

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1042/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

**che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 710/93 <sup>(4)</sup>, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU n. L 74 del 27. 3. 1993, pag. 31.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	79,00	79,00	79,00	82,00
Orzo (1003 00 80)	101,00	101,00	101,00	104,00
Granturco (1005 90 00)	101,50	101,50	101,50	104,50
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	139,00	139,00	139,00	142,00

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1043/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione <sup>(3)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 701/93 <sup>(4)</sup>; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.<sup>(4)</sup> GU n. L 74 del 27. 3. 1993, pag. 7.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie**

*(Ecu/t)*

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	76,00
Orzo	(1003 00 80)	98,00
Granturco	(1005 90 00)	98,50
Frumento duro	(1001 10 00)	136,00
Avena	(1004 00 00)	98,00

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1044/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 709/93 <sup>(4)</sup>; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU n. L 74 del 27. 3. 1993, pag. 29.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

*(ecu/t)*

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	76,00	76,00
Orzo (1003 00 80)	98,00	98,00
Granturco (1005 90 00)	98,50	98,50
Frumento duro (1001 10 00)	136,00	136,00

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1045/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 1993****che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78<sup>(4)</sup>, l'importo di base del prelievo per 100 kg di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 kg di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della

fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 kg di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, punto B, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(6)</sup>; per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50, l'elemento mobile è pari, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(7)</sup> alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(1)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione <sup>(2)</sup>;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti

in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

### ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione <sup>(1)</sup>	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca <sup>(1)</sup>
1702 20 10	0,4382	—
1702 20 90	0,4382	—
1702 30 10	—	53,49
1702 40 10	—	53,49
1702 60 10	—	53,49
1702 60 90	0,4382	—
1702 90 30	—	53,49
1702 90 60	0,4382	—
1702 90 71	0,4382	—
1702 90 90	0,4382	—
2106 90 30	—	53,49
2106 90 59	0,4382	—

<sup>(1)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1046/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

**che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(4)</sup>, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1684/92<sup>(6)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno

1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica<sup>(7)</sup>, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88<sup>(9)</sup>;<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31.<sup>(7)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.<sup>(8)</sup> GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.<sup>(9)</sup> GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(1)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione <sup>(2)</sup>;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(3)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia

(Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 100	35,73 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1702 60 10 000	35,73 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 90 000	0,3573 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 000	35,73 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 000	0,3573 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1702 90 71 000	0,3573 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1702 90 90 900	0,3573 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 000	35,73 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 000	0,3573 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

<sup>(2)</sup> Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

<sup>(4)</sup> L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 252/93 (GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 48).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1047/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 1993****che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede l'applicazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1993, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio originario di taluni paesi terzi, destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prelievo ridotto è pari:

- al prezzo d'intervento dello zucchero greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore al momento dell'importazione diminuito
- di un importo pari alla media dei prezzi « spot » dello zucchero greggio quotati alla borsa di Londra, se del caso resi allo stadio cif, durante i primi venti giorni del mese immediatamente precedente a quello per il quale è fissato il prelievo ridotto;

considerando che, a norma del citato articolo 16 bis, paragrafo 5, il prelievo ridotto deve essere fissato ogni mese per il mese successivo;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(3)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tutte le disposizioni sopra richiamate, il prelievo ridotto all'importazione dello zucchero greggio in causa deve essere fissato come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo dei quantitativi di zucchero greggio della qualità tipo di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, destinato alla raffinazione (codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10), è fissato a 24,99 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1048/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/92 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 <sup>(6)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1992/1993 dal regolamento (CEE) n. 1751/92 del Consiglio <sup>(7)</sup>; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni

mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1752/92 del Consiglio <sup>(8)</sup>;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1992/1993 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2512/92 della Commissione <sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2752/92 <sup>(10)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione <sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 <sup>(12)</sup>, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio <sup>(13)</sup>, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3328/92 della Commissione <sup>(14)</sup> ha limitato la validità del certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2036/82 al 30 giugno 1993;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(15)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione <sup>(16)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 120.

<sup>(5)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 18.

<sup>(8)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 20.

<sup>(9)</sup> GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 15.

<sup>(10)</sup> GU n. L 279 del 23. 9. 1992, pag. 18.

<sup>(11)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.

<sup>(12)</sup> GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.

<sup>(13)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.

<sup>(14)</sup> GU n. L 334 del 19. 11. 1992, pag. 17.

<sup>(15)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(16)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1899/91 della Commissione <sup>(1)</sup> che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione <sup>(2)</sup>, l'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 è stato abrogato; che pertanto la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, subito dopo la sua fissa-

zione, unicamente l'importo dell'aiuto lordo in ecu da accordare per 100 chilogrammi di prodotto; che detto aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 deve essere direttamente convertito in moneta nazionale avvalendosi del tasso di conversione agricolo dello Stato membro nel quale i prodotti sono utilizzati valido il giorno dell'identificazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

## ALLEGATO

## Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

*(in ECU per 100 kg)*

	Corrente 5	1° term. 6
Piselli utilizzati :		
— in Portogallo	11,824	11,824
— in un altro Stato membro	11,824	11,824
Fave e favette utilizzate :		
— in Portogallo	11,824	11,824
— in un altro Stato membro	11,824	11,824

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

*(in ECU per 100 kg)*

	Corrente 5	1° term. 6
A. Piselli utilizzati :		
— in Portogallo	12,967	13,057
— in un altro Stato membro	12,967	13,057
B. Fave, favette utilizzate :		
— in Portogallo	12,967	13,057
— in un altro Stato membro	12,967	13,057
C. Lupini dolci utilizzati :		
— in Portogallo	15,170	15,290
— in un altro Stato membro	15,170	15,290

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1049/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 aprile 1993**  
**che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2053/92 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3868/92 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 956/93 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3868/92 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 70,069 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 106.

<sup>(5)</sup> GU n. L 97 del 23. 4. 1993, pag. 28.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1050/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 996/93 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 866/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(4)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importiespressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione<sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 866/93 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione <sup>(1)</sup>
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	32,87 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 910	29,64 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 100	32,87 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 910	29,64 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3573
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	35,73
1701 99 10 910	35,73
1701 99 10 950	35,73
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3573

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1051/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1993

che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto tiene conto di una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1015/93 del Consiglio<sup>(3)</sup>, per il periodo dal 1° al 31 maggio 1993;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2065/92 del Consiglio<sup>(4)</sup> ha fissato al 70 % la percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 per la campagna di commercializzazione 1993/1994;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 784/93<sup>(6)</sup>, ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi fissati in ecu, che occorre modificare a seguito dei riallineamenti monetari, ai quali si applica il coefficiente di 1,012674 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione<sup>(7)</sup> a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che occorre tener conto di tale coefficiente nel calcolo dell'aiuto a partire dalla citata campagna di commercializzazione;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89<sup>(9)</sup>, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'arti-

colo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 810/93<sup>(11)</sup>;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero;

<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 105 del 30. 4. 1993, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 48.

<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

<sup>(6)</sup> GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 54.

<sup>(7)</sup> GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

<sup>(8)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

<sup>(11)</sup> GU n. L 82 del 3. 4. 1993, pag. 14.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(1)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione<sup>(2)</sup>;

considerando che l'aiuto deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'es-

sere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

È applicabile dal 1° al 31 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1° maggio 1993 per i foraggi essiccati :

(ECU/t)

	Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore Concentrati di proteine	Foraggi altrimenti essiccati :
Importo dell'aiuto	79,309	54,619

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1052/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 1993****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo <sup>(3)</sup>,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 <sup>(5)</sup>, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione <sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situa-

zione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(7)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione <sup>(8)</sup>;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(5)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

<sup>(6)</sup> GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16,

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		5	6	7	8	9	10	11
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	01	0	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	—	—
1001 90 91 000	01	0	0	- 70,00	- 70,00	- 70,00	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	- 70,00	- 70,00	- 70,00	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	- 70,00	- 70,00	- 70,00	—	—
1003 00 10 000	01	0	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	—	—
1003 00 20 000	01	0	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	—	—
1003 00 80 000	01	0	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	—	—
1004 00 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	- 70,00	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	—	—
1101 00 00 130	01	0	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	—	—
1101 00 00 150	01	0	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	—	—
1101 00 00 170	01	0	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	—	—
1101 00 00 180	01	0	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	—	—
1102 10 00 700	01	0	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 30 200	01	0	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
1103 11 30 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 50 200	01	0	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
1103 11 50 400	01	0	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
1103 11 50 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	01	0	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1053/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 1993****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(5)</sup>, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75;considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione<sup>(6)</sup> ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche

del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(7)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione<sup>(8)</sup>;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(5)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(6)</sup> GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.
	5	6	7	8	9	10
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term.	7° term.	8° term.	9° term.	10° term.	11° term.
	11	12	1	2	3	4
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1054/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1993

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90<sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, in mancanza della prova che le merci da esportare non hanno beneficiato della restituzione alla produzione applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1309/92<sup>(8)</sup>, è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83<sup>(10)</sup>, e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/92<sup>(12)</sup>, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio<sup>(13)</sup>, si rende necessario differenziare la restitu-

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

<sup>(8)</sup> GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 47.

<sup>(9)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

<sup>(10)</sup> GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

<sup>(11)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 7.

<sup>(13)</sup> GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

zione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione ;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, punto b) del regolamento (CEE) n. 3035/80, è necessario differenziare le restituzioni per questi prodotti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(1)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) ; che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento ; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni ;

considerando che soprattutto per gli amidi del codice NC 1108 la restituzione all'esportazione allo stato naturale è subordinata al rispetto di un tenore in materia secca del 77 % per le fecole di patate e dell'84 % per gli amidi di cereali ;

considerando che, per quanto riguarda le patate, soltanto le fecole sono sottoposte ad organizzazione comune di mercato, che di conseguenza conviene precisare le condizioni che devono soddisfare queste fecole per beneficiare della restituzione ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/86, sono fissati come indicato in allegato.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che hanno servito alla fabbricazione di detti prodotti da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1009/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione :

a) valido il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci o il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, detto tasso non sia fissato in anticipo,

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1009/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

#### Articolo 2

1. La restituzione per le fecole e gli amidi del codice NC 1108 o dei prodotti a cui si applica l'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75 derivanti dalla trasformazione di questi amidi o fecole è accordata soltanto su presentazione di una dichiarazione del fornitore di questi prodotti attestante che questi ultimi sono stati direttamente fabbricati a partire da cereali, patate o riso, ad esclusione di qualsiasi utilizzo di sottoprodotti ottenuti al momento della fabbricazione di altri prodotti agricoli o merci.

La dichiarazione prevista al precedente capoverso può essere valida, fino a revoca, per qualsiasi fornitura emanante da uno stesso produttore ; essa è controllata conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 e primo capoverso del paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3035/80.

2. Se il tenore di materia secca della fecola di patate assimilata all'amido di granturco conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3035/80 è uguale o superiore all'80 %, il tasso della restituzione sarà uguale a quello fissato nell'allegato ; se il tenore di materia secca è inferiore all'80 % il tasso sarà uguale al tasso della restituzione fissato nell'allegato moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di materia secca e diviso per 80.

Per tutti gli altri tipi di amidi e fecole, se il tenore di materia secca è uguale o superiore all'87 %, il tasso della restituzione sarà quello fissato nell'allegato ; se il tenore di materia secca è inferiore all'87 % il tasso sarà uguale a quello fissato in allegato, moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di materia secca e diviso per 87.

(1) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

3. Per l'applicazione del paragrafo precedente, il contenuto in materia secca delle fecole ed amidi è determinato secondo il metodo previsto dall'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2507/87<sup>(2)</sup>, applicato alle farine.

4. Al momento della domanda di restituzione all'exportazione delle merci, l'interessato è tenuto a dichiarare il

contenuto in materia secca degli amidi e fecole utilizzati, a meno che questa informazione sia stata registrata dall'organismo competente previsto all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3035/80, secondo le disposizioni di questo paragrafo.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU n. L 235 del 20. 8. 1987, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (2)
1001 10 00	Frumento (grano) duro : - utilizzato allo stato naturale : - - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - - in tutti gli altri casi - utilizzato sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 - - grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 - - germi del codice NC 1104 - - glutine del codice 1109 - - altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	   7,498 13,633  4,693 7,039 2,737 — 7,821
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato : - utilizzato allo stato naturale : - - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - - in tutti gli altri casi - utilizzato sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 - - grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 - - germi del codice NC 1104 - - glutine del codice NC 1109 - - altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	   4,302 7,821  4,693 7,039 2,737 — 7,821
1002 00 00	Segala : - utilizzata allo stato naturale - utilizzata sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103, o grani perlato del codice NC 1104 - - grani schiacciati, in fiocchi o grani mondati del codice NC 1104 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre (escluse le farine del codice NC 1102)	  9,771  5,862 8,794 3,220 9,200 — 9,771
1003 00 80	Orzo : - utilizzato allo stato naturale - utilizzato sotto forma di : - - farine del codice NC 1102, semole o semolini del codice NC 1103, e grani schiacciati, in fiocchi o perlato del codice NC 1104 - - pellets del codice NC 1103 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre	  8,473  5,931 5,084 3,220 9,200 — 8,473

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) <sup>(2)</sup>
1004 00 00	Avena :	
	– utilizzata allo stato naturale	10,072
	– utilizzata sotto forma di :	
	– – pellets del codice NC 1103 e grani perlati del codice NC 1104	6,043
	– – grani schiacciati, in fiocchi o mondati del codice NC 1104	9,065
	– – germi del codice NC 1104	3,220
	– – amido del codice NC 1108 19 90	9,200
	– – glutine del codice NC 2303 10 90	—
	– – altre <sup>(3)</sup>	10,072
1005 90 00	Granturco :	
	– utilizzato allo stato naturale	9,200
	– utilizzato sotto forma di :	
	– – farine dei codici NC 1102 20 10 e 1102 20 90	6,440
	– – semole e semolini del codice NC 1103 e grani schiacciati o in fiocchi del codice NC 1104	7,360
	– – pellets del codice 1103	5,520
	– – grani mondati o perlati del codice NC 1104	8,280
	– – germi del codice NC 1104	3,220
	– – amido del codice NC 1108 12 00	9,200
	– – glutine del codice NC 2303 10 11	3,680
	– – altre	9,200 <sup>(3)</sup>
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi	25,872
	Riso semigreggio a grani medi	27,527
	Riso semigreggio a grani lunghi	27,527
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi	33,581
	Riso lavorato a grani medi	37,000
	Riso lavorato a grani lunghi	37,000
1006 40 00	Rotture di riso :	
	– utilizzato allo stato naturale	9,822
	– utilizzato sotto forma de :	
	– – farine del codice NC 1102 30, semole e semolini o pellets dei codice NC 1103	9,822
	– – fiocchi del codice NC 1104 19 91	5,893
	– – amido del codice NC 1108 19 10	9,822
	– – altre	—
1007 00 90	Sorgo	6,339
1101 00 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato :	
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	5,074
	– in tutti gli altri casi	9,225
1102 10 00	Farina di segala	19,448
1103 11 30	Semole di frumento (grano) duro :	
1103 11 50	Semolini di frumento (grano) duro :	
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	11,622
	– in tutti gli altri casi	21,130
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta :	
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	5,074
	– in tutti gli altri casi	9,225

<sup>(1)</sup> Le quantità dei prodotti trasformati utilizzate debbono essere moltiplicate, se del caso, per i coefficienti figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2744/75.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

<sup>(3)</sup> Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1055/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1993

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90<sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati<sup>(5)</sup>, modificato dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90<sup>(6)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3774/92<sup>(8)</sup>, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(9)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

<sup>(8)</sup> GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 48.

<sup>(9)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

*Articolo 2*

In caso di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3035/80 all'esportazione di una delle merci di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 570/88, il tasso di restituzione applicabile ai prodotti lattiero-caseari è quello risultante dall'utilizzazione di burro a prezzo ridotto, a meno che l'esportatore non fornisca la prova che la merce non contiene burro a prezzo ridotto.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni (*)
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	60,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	51,69
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	112,00
ex 0405 00	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	23,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 99 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	174,00
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	168,00

(\*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1056/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g) di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90<sup>(4)</sup>, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente; che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare di quanto segue:

- a) dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80, per la fissazione del tasso

della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 26 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91<sup>(6)</sup>, prevede la concessione di restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio, per taluni sciroppi di saccarosio di cui ai codici NC ex 1702 60 90 e ex 1702 90 90 aventi un determinato grado di purezza, nonché per l'isoglucosio come tale di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, quando siano impiegati nella fabbricazione dei prodotti chimici elencati nell'allegato del medesimo regolamento; che tale regime di restituzioni alla produzione è stato istituito principalmente allo scopo di porre gradualmente i trasformatori comunitari su un piano analogo a quello dei trasformatori che utilizzano zucchero ai prezzi del mercato mondiale; che occorre pertanto, in mancanza di prova del fatto che il prodotto di base non ha beneficiato della restituzione alla produzione, prevedere che dall'importo della restituzione all'esportazione si detragga quello della restituzione alla produzione applicabile al prodotto di base in questione il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83<sup>(8)</sup>, e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/92<sup>(10)</sup>, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

<sup>(7)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

<sup>(8)</sup> GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

<sup>(9)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 7.

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (1) ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Fatto salvo, il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti chimici elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione,

della prova che, per i prodotti di base che sono serviti alla fabbricazione di detti prodotti chimici da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1010/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:

a) valido il giorno di esportazione della merce, quando detto tasso non sia fissato in anticipo,

oppure

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

	— Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg (*) —
Zucchero bianco :	35,73
Zucchero greggio :	32,87
Sciroppi di barbabietola o di canna diversi dagli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$35,73 (*) \times \frac{S (*)}{100}$ oppure
Sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione :	il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Melassi :	—
Isoglucosio (?) :	35,73 (?)

(\*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(1) «S» è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(2) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(3) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

(4) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1057/93 DELLA COMMISSIONE**

del 29 aprile 1993

**relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>,considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo e italiano;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione d'alcole in determinati paesi terzi per la sua utilizzazione finale nel settore dei carburanti; che è opportuno garantire a tali paesi una maggiore continuità di approvvigionamento di alcole;

considerando che le gare indette dal presente regolamento sono destinate all'esportazione in paesi terzi, il che costituisce una certa garanzia di assenza di perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche; che è possibile quindi adeguare il livello della cauzione di buona esecuzione e modificare le modalità relative al suo svincolo;

considerando che occorre organizzare le vendite, da un lato, in alcuni paesi dell'America centrale e, dall'altro, nei Caraibi contemplati dal Caribbean Basin Initiative, soprattutto per tener conto di talune spese supplementari determinate dalla distanza e dalle possibilità di nolo nei paesi considerati dal Caribbean Basin Initiative;

considerando che per semplificare la procedura di gara è opportuno, d'ora in poi, indicare nell'allegato del regolamento che indice la vendita la localizzazione e le caratteristiche dell'alcole posto in vendita, nonché alcune condizioni specifiche che finora erano indicate in un bando separato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3821/92 della Commissione<sup>(5)</sup>, per convertire i pagamenti e le cauzioni in moneta nazionale occorre utilizzare il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno precedente la pubblicazione del bando di gara; che in seguito all'inserimento del bando nell'allegato del regolamento che indice la vendita, il tasso di conversione agricolo è quello in vigore il giorno precedente la pubblicazione di tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Sono indette 2 gare semplici, numerate 94/93 e 95/93, per la vendita di un quantitativo totale di 300 000 hl di alcole, proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuto dagli organismi d'intervento italiano e spagnolo.

Le gare semplici n. 94/93 e 95/93 vertono ciascuna su un quantitativo di 150 000 hl di alcole a 100 % vol.

2. L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori dalla Comunità economica europea;

— deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi:

— Guatemala,

— Belize,

— Honduras, comprese le isole Swan,

— El Salvador,

— Costa Rica;

— e deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 84.

*Articolo 2*

L'ubicazione ed i riferimenti relativi alle cisterne interessate, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato.

*Articolo 3*

La vendita avviene conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 377/93, in particolare gli articoli da 10 a 18 e da 30 a 38.

Tuttavia, per quanto riguarda la cauzione di buona esecuzione, per i quantitativi di alcole prelevati dai depositi di un organismo di intervento:

- la metà della cauzione è svincolata dall'organismo di intervento detentore dell'alcole prelevato quando l'aggiudicatario adduce la prova che il quantitativo di alcole in questione è stato sottoposto a controllo doganale sul territorio di uno dei paesi terzi elencati all'articolo 1, paragrafo 2;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1993.

- la parte rimanente è svincolata conformemente all'articolo 34, punto 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 377/93.

Inoltre, per essere ricevibile, l'offerta deve indicare il luogo di utilizzazione finale nel settore dei carburanti dell'alcole aggiudicato e contenere l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione.

L'offerta deve pure comprendere una dichiarazione del concorrente attestante che, in virtù di accordi vincolanti conclusi con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi terzi precisati all'articolo 1, paragrafo 2, detto operatore s'impegna a disidratare in uno di tali paesi l'alcole aggiudicato e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## GARA SEMPLICE N. 94/93 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Dicovisa (Sardegna)		3 200	35, 36, 39	Grezzo
	Bertolino (Sicilia)		7 100	35, 36, 39	Grezzo
	Rodi (Puglia)		1 100	35, 36, 39	Grezzo
	Ge.Dis (Sicilia)		4 500	35, 36, 39	Grezzo
	De Luca (Puglia)		6 200	35, 36, 39	Grezzo
	Neri (Emilia-Romagna)		17 800	35, 36, 39	Grezzo
	Tampieri (Emilia-Romagna)		1 100	35, 36, 39	Grezzo
	Villapana (Emilia-Romagna)		5 800	35, 36, 39	Grezzo
	D'Auria (Abruzzo)		7 100	35, 36, 39	Grezzo
	S.A.P.I.S (Campania)		8 500	35, 36, 39	Grezzo
	Salento (Puglia)		3 500	35, 36, 39	Grezzo
	Del Sud (Puglia)		7 400	35, 36, 39	Grezzo
	Cipriani (Trentino)		3 700	35, 36, 39	Grezzo
	Vinum (Sicilia)		12 200	35, 36, 39	Grezzo
	Kronion (Sicilia)		7 000	35, 36, 39	Grezzo
	Saig (Abruzzo)		2 500	35, 36, 39	Grezzo
	C.V.A. (Abruzzo)		3 500	35, 36, 39	Grezzo
Balice (Puglia)		14 700	35, 36, 39	Grezzo	
Deta (Toscana)		3 100	35, 36, 39	Grezzo	
Caviro (Emilia-Romagna)		3 600	35, 36, 39	Neutro - Buon gusto	

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
	Trani (Campania)		4 000	35, 36, 39	Neutro — Buon gusto
	Ge.Dis (Sicilia)		3 600	35, 36, 39	Neutro — Buon gusto
	Sapis (Campania)		3 000	35, 36, 39	Neutro — Buon gusto
	Vinum (Sicilia)		5 000	35, 36, 39	Neutro — Buon gusto
	Mazzari (Emilia-Romagna)		3 200	35, 36, 39	Neutro — Buon gusto
	Rodi (Puglia)		4 000	35, 36, 39	Neutro — Buon gusto
	Cipriani (Trentino)		3 600	35, 36, 39	Neutro — Buon gusto
	Totale		150 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 150 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11,00 e le 12,00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 120» della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 94/93 CE — alcole — DG VI-E-3 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 18 maggio 1993.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
- a) il riferimento alla gara semplice n. 94/93 CE,
  - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
  - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo 3 del presente regolamento.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :
- AIMA, Via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telecopia : 445 39 40, 495 39 40).
- L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

#### IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

## GARA SEMPLICE N. 95/93 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón (Cuenca)	F-3	26 134	35 + 36	Grezzo
	Tarancón (Cuenca)	E-2	26 224	35 + 36	Grezzo
	Tarancón (Cuenca)	F-1	26 599	35 + 36	Grezzo
	Tarancón (Cuenca)	F-2	26 747	35 + 36	Grezzo
	Tarancón (Cuenca)	E-3	26 391	35 + 36	Grezzo
	Tarancón (Cuenca)	E-4	11 080	35 + 36	Grezzo
	Tarancón (Cuenca)	F-10	6 825	39	Grezzo
		Totale		150 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 150 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11,00 e le 12,00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 95/93 CE — alcole — DG VI-E-3 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 18 maggio 1993.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

a) il riferimento alla gara semplice n. 95/93 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo 3 del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

## IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1058/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1993

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>,considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione<sup>(4)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo e francese;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione d'alcole in determinati paesi terzi per la sua utilizzazione finale nel settore dei carburanti; che è opportuno garantire a tali paesi una maggiore continuità di approvvigionamento di alcole;

considerando che le gare indette dal presente regolamento sono destinate all'esportazione in paesi terzi, il che costituisce una certa garanzia di assenza di perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche; che è possibile quindi adeguare il livello della cauzione di buona esecuzione e modificare le modalità relative al suo svincolo;

considerando che occorre organizzare le vendite, da un lato, in alcuni paesi dell'America centrale e, dall'altro, nei Caraibi contemplati dal Caribbean Basin Initiative, soprattutto per tener conto di talune spese supplementari determinate dalla distanza e dalle possibilità di nolo nei paesi considerati dal Caribbean Basin Initiative;

considerando che per semplificare la procedura di gara è opportuno, d'ora in poi, indicare nell'allegato del regolamento che indice la vendita la localizzazione e le caratteristiche dell'alcole posto in vendita, nonché alcune condizioni specifiche che finora erano indicate in un bando separato;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3821/92 della Commissione<sup>(5)</sup>, per convertire i pagamenti e le cauzioni in moneta nazionale occorre utilizzare il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno precedente la pubblicazione del bando di gara; che in seguito all'inserimento del bando nell'allegato del regolamento che indice la vendita, il tasso di conversione agricolo è quello in vigore il giorno precedente la pubblicazione di tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Sono indette 2 gare semplici numerate 96/93 e 97/93 per la vendita di un quantitativo totale di 300 000 hl di alcole, proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuto dagli organismi d'intervento francese e spagnolo.

Le gare semplici n. 96/93 e 97/93 vertono ciascuna su un quantitativo di 150 000 hl di alcole a 100 % vol.

2. L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori dalla Comunità economica europea;

— deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi:

— San Cristoforo e Nevis,

— Haiti,

— Bahamas,

— Repubblica Dominicana,

— Antigua e Barbuda,

— Dominica,

— Isole Vergini Britanniche e Montserrat,

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 84.

- Giamaica,
  - Santa Lucia,
  - San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
  - Barbados,
  - Trinidad e Tobago,
  - Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
  - Aruba,
  - Antille olandesi : Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,
  - Guyana,
  - Isole Vergini degli Stati Uniti ;
- e deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

#### *Articolo 2*

L'ubicazione ed i riferimenti relativi alle cisterne interessate, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato.

#### *Articolo 3*

La vendita avviene conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 377/93, in particolare gli articoli da 10 a 18 e da 30 a 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1993.

Tuttavia, per quanto riguarda la cauzione di buona esecuzione, per i quantitativi di alcole prelevati dai depositi di un organismo di intervento :

- la metà della cauzione è svincolata dall'organismo di intervento detentore dell'alcole prelevato quando l'aggiudicatario adduce la prova che il quantitativo di alcole in questione è stato sottoposto a controllo doganale sul territorio di uno dei paesi terzi elencati all'articolo 1, paragrafo 2 ;
- la parte rimanente è svincolata conformemente all'articolo 34, punto 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 377/93.

Inoltre, per essere ricevibile, l'offerta deve indicare il luogo di utilizzazione finale nel settore dei carburanti dell'alcole aggiudicato e contenere l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta deve pure comprendere una dichiarazione del concorrente attestante che, in virtù di accordi vincolanti conclusi con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi terzi precisati all'articolo 1, paragrafo 2, detto operatore s'impegna a disidratare in uno di tali paesi l'alcole aggiudicato e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## GARA SEMPLICE N. 96/93 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Longuefuye 53200 — Château Gontier		22 485	35	Grezzo + 92°
	Miroline 14600 — Honfleur		52 515	35	Grezzo + 92°
	Provence Mazout 13230 — Port-Saint- Louis-du-Rhône		19 030	35	Grezzo + 92°
	Provence Mazout 13230 — Port-Saint- Louis-du-Rhône		55 970	35	Grezzo + 92°
	Total		150 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 150 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11,00 e le 12,00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 120» della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 96/93 CE — alcole — DG VI-E-3 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 18 maggio 1993.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
- a) il riferimento alla gara semplice n. 96/93 CE,
  - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
  - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo 3 del presente regolamento.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :
- SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel. : 57 51 03 03 ; telex : 572025 ; telecopia : 57 25 07 25).
- L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

#### IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

## GARA SEMPLICE N. 97/93 CE

## I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón (Cuenca)	F-10	19 879	39	Grezzo
	Villarrobledo (Albacete)	26	41 863	35 + 36	Grezzo
	Villarrobledo (Albacete)	21	41 795	35 + 36	Grezzo
	Tomelloso (Ciudad Real)	1	46 463	35 + 36	Grezzo
	Totale		150 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

## II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 150 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11,00 e le 12,00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 93/93 CE — alcole — DG VI-E-3 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 18 maggio 1993.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

- a) il riferimento alla gara semplice n. 97/93 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo 3 del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

- SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

## IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1059/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

**relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di beneficiari 397 t di latte in polvere ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 <sup>(5)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte ; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate in allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azione n.<sup>(1)</sup>**: 1530/92.
2. **Programma**: 1992.
3. **Beneficiario** <sup>(2)</sup>: Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), département approvisionnements et logistique, Case Postale 372, CH-1211 Genève 19; tel. (41-22) 730 42 22; telefax 733 03 95; telex 412133 LRC CH.
4. **Rappresentante del beneficiario**: The Guyana Red Cross Society — Eve Leary P.O. Box 10524 — Georgetown-Guyana — tel. 65174 — telefax 66523 — telex FERNA 2226 GY «For Guayana Red Cross».
5. **Luogo o paese di destinazione** <sup>(3)</sup>: Guyana.
6. **Prodotto da mobilitare**: latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.B.1.
8. **Quantitativo globale**: 50 t.
9. **Numero di lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura** <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.B.2, I.A.2.3, I.B.3.  
Iscrizioni in lingua inglese.  
Iscrizioni supplementari: «IFRC-Georgetown».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.  
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura**: reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: Georgetown.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: Red Cross warehouse — Georgetown (Eve Leary).
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco**: dal 7 al 20. 6. 1993.
18. **Data limite per la fornitura**: 30. 7. 1993.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 17. 5. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **A. In caso di seconda gara**:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 1. 6. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 21. 6 al 4. 7. 1993;
  - c) data limite per la fornitura: 13. 8. 1993.**B. In caso di terza gara**:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 14. 6. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 5 al 18. 7. 1993;
  - c) data limite per la fornitura: 27. 8. 1993.
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara** <sup>(9)</sup>: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05; 295 01 32; 296 10 97, 295 01 30, 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** <sup>(10)</sup>: restituzione applicabile il 28. 4. 1993, fissata dal regolamento (CEE) n. 885/93 della Commissione (GU n. L 92 del 16. 4. 1993, pag. 28).

## LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 1531/92.
2. **Programma:** 1992.
3. **Beneficiario (2):** Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), Département approvisionnements et logistique, Case Postale 372, CH-1211 Genève 19; tel. (41-22) 730 42 22; telefax: 733 03 95; telex: 412133 LRC CH.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Cruz Roja Hondureña, 7ª Calle, entre 1ª y 2ª, Avenidas-Comayagua, DC, Honduras, Centroamerica; tel. 22-8876/4628; telefax: 22-38 01 85; telex: 1437 CRUZ R HO.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Honduras.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (4) (5) (6) (7) (8):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.B.1.
8. **Quantitativo globale:** 100 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (9) (10):** 25 kg.  
Vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.A.2.3, I.B.2 e I.B.3.  
Iscrizioni in spagnolo; iscrizioni supplementari: « IFRC - Puerto Cortés ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.  
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Puerto Cortés.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 7 al 20. 6. 1993.
18. **Data limite per la fornitura:** 30. 7. 1993.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 17. 5. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **A. In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 1. 6. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 21. 6 al 4. 7. 1993;
  - c) data limite per la fornitura: 13. 8. 1993.**B. In caso di terza gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 14. 6. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 5 al 18. 7. 1993;
  - c) data limite per la fornitura: 27. 8. 1993.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (11):** Bureau de l'aide alimentaire à l'attention de Monsieur T. Vestergard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 AGREC B / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 295 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (12):** Restituzione applicabile il 28. 4. 1993, fissata al regolamento (CEE) n. 885/93 della Commissione (GU n. L 92 del 16. 4. 1993, pag. 28).

## LOTTO C

1. **Azione n. (1):** 1592/92.
2. **Programma:** 1990.
3. **Beneficiario (2):** Honduras.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Ambassade du Honduras, av. des Gallois, 3, B-1040 Bruxelles, tel. 734 00 00; Honduras: SECPLAN (Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto), Sr. Orlando Funez Cruz, Edificio Bonadesa, Comayaguela, Apartado Postal 1327 telefax (504) 38 17 17.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Honduras.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (6) (8):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.B.1.
8. **Quantitativo globale:** 247 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (10) (11):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.B.2, I.A.2.3, I.B.3.  
Iscrizioni in lingua spagnola.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.  
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:**  
Cía Almacenadora (COALSA), Bufalo, Villanueva Km. 8, San Pedro de Sula [Sr. Douglas Ramírez, tel. (504) 53 18 88].
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 7 al 20. 6. 1993.
18. **Data limite per la fornitura:** 30. 7. 1993.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 17. 5. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **A. In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 1. 6. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 21. 6 al 4. 7. 1993;
  - c) data limite per la fornitura: 13. 8. 1993.**B. In caso di terza gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 14. 6. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 5. al 18. 7. 1993;
  - c) data limite per la fornitura: 27. 8. 1993.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05; 295 01 32; 296 10 97, 295 01 30, 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (1):** restituzione applicabile il 28. 4. 1993, fissata dal regolamento (CEE) n. 885/93 della Commissione (GU n. L 92 del 16. 4. 1993, pag. 28).

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

- (<sup>4</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi adesione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.

L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 12 del regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione (GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17).

- (<sup>5</sup>) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33 (lotti B e C: vedi Costa Rica).
- (<sup>6</sup>) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

- certificato sanitario;
- lotti B e C: certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.

- (<sup>7</sup>) I documenti di spedizione devono essere legalizzati dalla rappresentanza diplomatica nel paese esportatore.

- (<sup>8</sup>) Documenti e certificati in inglese (lotto A) e spagnolo (lotti B e C).

- (<sup>9</sup>) I sacchi sono impilati, max. 40, su pallet di legno (pino, abete o poppio) delle dimensioni massime di 1 200 × 1 400 mm, con le seguenti caratteristiche:

- 4 vie, non reversibili, con alette;
- tavolato superiore costituito di 7 assi almeno (larghezza 100 mm e spessore 22 mm);
- tavolato inferiore costituito di 3 assi (larghezza 100 mm e spessore 22 mm);
- 3 traverse (larghezza 100 mm e spessore 22 mm);
- 9 spessori delle dimensioni minime di 100 × 100 × 78 mm.

Il carico di ogni pallet è avvolto in plastica retrattile dello spessore minimo di 150 micron. Il tutto è legato, in ogni direzione, da due fascette di nylon larghe almeno 15 mm e munite di fibbie di plastica.

La protezione dei sacchi è rinforzata con cartone o legno, inserito tra i sacchi e le fascette.

- (<sup>10</sup>) I sacchi devono essere collocati in contenitori di 20 piedi. La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici (15) giorni.

- (<sup>11</sup>) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto I. A. 3. c) è sostituito dal seguente: « la dicitura "Comunità europea" ».

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1060/93 DELLA COMMISSIONE****del 29 aprile 1993****che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 8727, 8528 e 8529 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei codici NC 8727, 8528 e 8529 originari della Cina il massimale individuale è fissato a 4 631 000 ECU; che in data 13 gennaio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 4 maggio 1993 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.1060	8527 11 10	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
	8527 11 90	
	8527 21 10	
	8527 21 90	
	8527 29 00	
	8527 31 10	
	8527 31 91	
	8527 31 99	
	8527 32 90	
	8527 39 10	
	8527 39 91	
	8527 39 99	
	8527 90 91	
	8527 90 99	

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.1060 (segue)	8528 10 61	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combianti, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radio-diffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini comportanti un videotuner e prodotti delle voci n. 8528 10 40, 8528 10 50, 8528 10 71, 8528 10 73, 8528 10 75, 8528 10 78
	8528 10 69	
	8528 10 80	
	8528 10 91	
	8528 10 98	
	8528 20 20	
	8528 20 71	
	8528 20 73	
	8528 20 79	
	8528 20 91	
	8528 20 99	
	8529 10 20	
	8529 10 31	
	8529 10 39	
	8529 10 40	
	8529 10 50	
	8529 10 70	
	8529 10 90	
	8529 90 70	
	8529 90 98	

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1061/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

recante misure derogatorie nel settore delle carni bovine in seguito all'insorgenza dell'afta epizootica in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23,

considerando che all'articolo 6, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3619/92 della Commissione, del 15 dicembre 1992, recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il 1993<sup>(3)</sup>, è previsto il rilascio di un certo numero di titoli d'importazione tra il 15 e il 26 febbraio 1993; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 179/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1993 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso<sup>(4)</sup>, prevede altresì il rilascio di un certo numero di titoli d'importazione per animali vivi; che l'articolo 3, paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3589/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che stabilisce per il 1993 le modalità d'applicazione del regime d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Cecoslovacchia e la Repubblica di Ungheria<sup>(5)</sup>, dispone che il 25 gennaio 1993 siano rilasciati titoli d'importazione per una parte delle carni oggetto degli accordi di associazione; che il periodo di validità dei titoli suindicati è limitato a 90 giorni conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, lettere b) e c)

del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3662/92<sup>(7)</sup>; che, vista la situazione delle importazioni conseguente all'insorgenza dell'afta epizootica in Italia, è opportuno permettere la proroga adeguata del periodo di validità dei titoli suddetti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2377/80, il periodo di validità dei titoli rilasciati in conformità all'articolo 6, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3619/92, all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 179/93 e all'articolo 3, paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3589/92, è prorogato di 60 giorni su richiesta dell'operatore interessato.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere corredata dell'originale del titolo di cui trattasi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 51.

<sup>(5)</sup> GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 43.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1062/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

**relativo al trasporto e alla vendita di cereali foraggeri detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo, ai fini del loro impiego da parte degli allevatori di talune regioni della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che, in base all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 <sup>(5)</sup>, la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/93 <sup>(7)</sup>;

considerando che, in seguito al perdurare della siccità, alcune regioni della Spagna sono fortemente deficitarie in foraggi e cereali foraggeri; che questa situazione costituisce una minaccia per l'allevamento, il quale, non potendo approvvigionarsi a prezzi ragionevoli, rischia di trovarsi costretto a vendere il bestiame prematuramente; che si devono prendere opportune misure per evitare tali conseguenze negative;

considerando che la Spagna dispone di ingenti scorte d'intervento, situate in parte nelle regioni colpite dalla siccità e in parte in altre regioni; che la Spagna ha reso noti i motivi per cui occorre trasportare nelle regioni sinistrate determinati quantitativi di cereali foraggeri detenuti

dal suo organismo d'intervento; che tali motivi giustificano l'approvazione di siffatti trasporti a basso costo;

considerando che il settore zootecnico è stato colpito dalla siccità in modo particolarmente grave; che è quindi opportuno limitare le possibilità di impiego dei cereali agli allevatori sinistrati residenti nelle suddette regioni; che lo Stato membro interessato deve prendere adeguate disposizioni per controllare tale impiego;

considerando che è d'uopo prescrivere il deposito di una cauzione, per garantire che le operazioni vengano condotte a buon fine;

considerando che, per risolvere le attuali difficoltà degli allevatori, non è sufficiente mettere a loro disposizione una certa quantità di cereali da foraggio; che, dato il carattere del tutto particolare delle circostanze, è opportuno autorizzare un pagamento differito dei cereali acquistati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'organismo d'intervento spagnolo, in appresso denominato SENPA, apre una gara permanente, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, per la vendita di 120 000 t d'orzo e di 30 000 t di segala da esso detenute, ai fini del loro impiego da parte degli allevatori delle zone sinistrate di Cádiz, Badajoz, Cáceres, Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Ciudad Real, Toledo, Jaén, Salamanca, Ávila, Zamora e Huelva.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82, si applicano alla presente gara le seguenti modalità particolari:

- i cereali vengono messi in gara nelle regioni sinistrate, sotto forma di miscuglio effettuato dal SENPA approssimativamente nella proporzione del 15 % di segala e dell'85 % d'orzo;
- possono partecipare alla gara soltanto gli allevatori stabiliti nelle regioni indicate o i loro mandatari;
- le offerte sono redatte con riferimento all'effettiva qualità della partita su cui vertono;
- non è costituita la cauzione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1836/82;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 337 del 14. 12. 1990, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 33.

<sup>(5)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

<sup>(7)</sup> GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 25.

- l'offerta presa in considerazione deve corrispondere almeno al 95 % del prezzo d'acquisto all'intervento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, valido l'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte;
- l'aggiudicatario deve costituire una cauzione pari al prezzo d'intervento per garantire il pagamento dei cereali aggiudicati; tale cauzione viene svincolata all'atto del pagamento del prezzo;
- l'ultima aggiudicazione ha luogo alla fine del mese di maggio 1993.

#### *Articolo 2*

In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il pagamento dei cereali aggiudicati deve essere effettuato entro la fine del sesto mese successivo al mese di accettazione dell'offerta.

#### *Articolo 3*

Il SENPA mette immediatamente a disposizione degli aggiudicatari i quantitativi di cereali aggiudicati. Il trasporto della merce dal luogo di ammasso fino al luogo

di consegna agli aggiudicatari è realizzato dal SENPA; esso viene approvato conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3492/90. Le spese di trasporto sono rimborsate al SENPA su presentazione delle fatture di trasporto e nei limiti di 20 ECU/t, importo maggiorato delle eventuali spese supplementari di entrata e di uscita.

#### *Articolo 4*

1. Le autorità spagnole adottano le misure necessarie per garantire il buon esito delle operazioni e le notificano alla Commissione.
2. Il SENPA tiene una contabilità distinta per l'azione in oggetto.
3. Gli aggiudicatari devono assoggettarsi a tutti i controlli eventualmente decisi dal SENPA per accertarsi che l'offerente abbia realmente la qualifica di allevatore o per verificare la validità del mandato da lui conferito.

#### *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1063/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2496/78 che stabilisce le modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggio Provolone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2496/78 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1650/90<sup>(4)</sup>, fissa l'importo dell'aiuto; che occorre modificare tale importo per tener conto dell'andamento della situazione del mercato del Provolone;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2496/78, l'importo « 2,56 ECU » è sostituito da « 1,92 ECU ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai contratti di ammasso che sono stati conclusi a partire dal giorno della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.<sup>(3)</sup> GU n. L 300 del 27. 10. 1978, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 20. 6. 1990, pag. 25.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1064/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

che istituisce un premio all'ammasso privato di piselli, fave e favette

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 364/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che il regime di sostegno previsto dal regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette e i lupini dolci<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92<sup>(5)</sup>, scade il 30 giugno 1993; che il regolamento (CEE) n. 1765/92 istituisce un pagamento compensativo per i coltivatori di seminativi, compresi i produttori di piselli, di fave e di favette; che il passaggio da un regime all'altro potrebbe provocare considerevoli perturbazioni nel mercato dei piselli, delle fave e favette e porre notevoli difficoltà allo smercio del raccolto di piselli, delle fave e favette della campagna 1992-93;

considerando che è necessario istituire delle misure specifiche atte ad agevolare tale passaggio; che l'istituzione di un premio all'ammasso privato di piselli, di fave e di favette potrebbe agevolare il passaggio da un regime di sostegno all'altro;

considerando che i contratti devono essere conclusi soltanto con primi acquirenti o con utilizzatori riconosciuti; che, per accrescere l'efficacia del regime, i contratti devono essere conclusi per un quantitativo minimo; che, per agevolare l'applicazione del regime dei contratti, è opportuno fissare per ogni Stato membro una quantità massima da immagazzinare, con la possibilità di ridistribuire, entro tale limite, i quantitativi di cui uno Stato membro non abbia fatto uso;

considerando che occorre limitare il periodo durante il quale è permessa la conclusione di contratti;

considerando che occorre stabilire in un importo per tonnellata l'ammontare della cauzione destinata a garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali;

considerando che nei contratti devono essere definiti gli obblighi del contraente, in particolare quelli che consen-

tono all'autorità competente un efficace controllo dell'ammasso;

considerando che non è consentito ritirare i piselli, o fave e favette dall'ammasso anteriormente al 1° luglio 1993; che è necessario scoraggiare l'uscita dei piselli, delle fave e favette dall'ammasso; che se i piselli, le fave e favette sono ritirati prima della fine del periodo di ammasso stabilito dal contratto, il diritto agli aiuti decade e il 50 % della cauzione viene incamerato;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92, occorre precisare che, nel caso di premi all'ammasso, il fatto generatore al fine di stabilire l'importo della cauzione e dell'aiuto in moneta nazionale è l'ultimo giorno di presentazione delle domande;

considerando che è opportuno prevedere misure di controllo a garanzia che gli aiuti non siano concessi indebitamente; che, a tal fine, gli Stati membri procedono a controlli adeguati ai diversi stati delle operazioni di ammasso;

considerando che il comitato di gestione per i foraggi essiccati non ha emesso parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

I

*Articolo 1*

Le autorità competenti degli Stati membri concludono contratti per l'ammasso di piselli o fave e favette raccolti sul proprio territorio durante la campagna di commercializzazione 1992-93 secondo quanto disposto dal presente regolamento.

*Articolo 2*

1. I contratti di ammasso, qui di seguito denominati « contratti », sono conclusi soltanto con i primi acquirenti o gli utilizzatori.

2. I contratti riguardano soltanto partite di piselli o fave e favette di un quantitativo minimo pari a 1 000 t, per le quali sia stato rilasciato un certificato di acquisto al prezzo minimo a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione<sup>(6)</sup>.<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.<sup>(2)</sup> GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.<sup>(5)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17.<sup>(6)</sup> GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

3. Il contratto è concluso per un periodo di 200 giorni, con decorrenza dal 17 maggio 1993 o dal 14 giugno 1993, e non è rinnovabile.

4. Il quantitativo massimo per il quale possono essere conclusi contratti è stabilito a 100 000 t così ripartite:

- 70 000 t in Francia;
- 10 000 t in Danimarca;
- 20 000 t nel Regno Unito;
- 0 t negli altri Stati membri.

Qualora i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti in uno Stato membro alla data del 1° giugno siano inferiori al massimale fissato, il saldo può essere redistribuito.

### Articolo 3

1. Ai fini della conclusione di un contratto, deve essere presentata una domanda scritta alla competente autorità dello Stato membro in cui si trovano i piselli, le fave e favette corredata della prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione pari a 0,5 ECU/100 kg di piselli, di fave e favette.

2. Le domande devono essere presentate entro:

- il 10 maggio 1993 per l'ammasso decorrente dal 17 maggio 1993; o
- il 4 giugno 1993 per l'ammasso decorrente dal 14 giugno 1993.

3. Entro la fine del primo giorno lavorativo successivo alla data limite per la presentazione delle domande gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi indicati nelle domande ricevibili.

4. La Commissione contabilizza i quantitativi per i quali è stata presentata domanda. Essa autorizza gli Stati membri ad accogliere le domande fino ad esaurimento del quantitativo massimo previsto dall'articolo 2, paragrafo 4; se c'è il rischio di esaurimento del contingente, essi sono autorizzati ad accogliere le domande in misura proporzionale ai quantitativi richiesti, entro il limite del quantitativo disponibile.

5. Previa autorizzazione della Commissione, i contratti sono esclusi senza discriminazione e nel più breve tempo possibile. In ogni caso la data della conclusione del contratto sarà antecedente al primo giorno del periodo di ammasso in oggetto.

## II

### Articolo 4

1. La proposta contrattuale nonché il contratto stesso, vertono soltanto sui piselli, fave e favette, per i quali può essere concesso il premio.

2. La proposta contrattuale è ammissibile soltanto se reca gli elementi di cui al paragrafo 4 e se è data la prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione.

3. Il contratto contiene una dichiarazione con la quale il contraente si impegna a conferire e a conservare all'ammasso soltanto i prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di acquisto al prezzo minimo a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3540/85.

4. Il contratto compilato in duplice esemplare comprende, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- a) la ragione sociale del contraente;
- b) il suo indirizzo postale completo;
- c) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente;
- d) l'indirizzo preciso del luogo di ammasso;
- e) il numero e l'identificazione delle partite oggetto del contratto, nonché il loro peso;
- f) l'accordo del proprietario dei piselli, fave e favette ammassati se il contraente non ne è proprietario;
- g) la data di inizio dell'ammasso;
- h) il riferimento al presente regolamento;
- i) la data della conclusione del contratto;
- j) l'ammontare dell'aiuto per unità di peso;
- k) l'ammontare della cauzione.

5. Il contratto prevede per il contraente i seguenti obblighi:

- a) conservare in magazzino, nel periodo stipulato, il quantitativo di piselli o fave e favette convenuto, per suo conto ed a suo rischio; qualsiasi cambiamento è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente;
- b) permettere in qualsiasi momento all'autorità competente di controllare l'osservanza degli obblighi previsti dal contratto.

6. Il contraente può, successivamente al 1° luglio 1993, rescindere il contratto, previa notifica all'autorità competente. In tal caso egli perde il beneficio del premio per l'intero periodo di ammasso; inoltre il 50 % della cauzione depositata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, è incamerato.

Il contraente non può in nessun caso rescindere il contratto o ritirare dal luogo di ammasso i piselli o fave o favette oggetto del contratto anteriormente al 1° luglio 1993.

7. L'obbligo di rispettare il quantitativo indicato nel contratto è adempiuto se almeno il 98 % di tale quantitativo è rimasto ammassato.

### Articolo 5

1. Per ciascun periodo di ammasso di 200 giorni è concesso un premio pari a 3 ECU/100 kg.

2. Il tasso applicabile per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto all'ammasso è il tasso di conversione agricolo in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di contratto.

3. L'importo del premio è calcolato sul quantitativo identificato.

#### Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, il premio è versato soltanto se sono soddisfatti tutti gli obblighi previsti dal contratto.

Il pagamento dell'aiuto e lo svincolo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, hanno luogo, previo controllo dell'adempimento dei suddetti obblighi, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del contratto.

#### Articolo 7

1. In caso di forza maggiore, l'autorità competente stabilisce le misure necessarie in funzione della circostanza addotta. Tali misure possono comprendere, tra l'altro, il versamento dell'importo del premio dovuto proporzionalmente al quantitativo ammassato e alla durata effettiva dell'ammasso.

2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ciascuno dei casi che ritengono essere un caso di forza maggiore, nonché delle misure prese in ciascun caso.

### III

#### Articolo 8

1. Gli Stati membri vigilano sul rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto. A tal fine essi designano l'autorità nazionale, o un'autorità competente delegata, responsabile del controllo sull'ammasso. Nel caso di delega lo Stato membro garantisce che l'autorità competente delegata sia indipendente nei confronti del contraente.

2. Il contraente tiene a disposizione dell'autorità preposta al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consenta in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti oggetto di contratto:

- a) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso,
- b) la data di conferimento all'ammasso,
- c) il peso,
- d) la presenza dei prodotti in magazzino.

3. I prodotti immagazzinati devono essere agevolmente identificabili e contrassegnati singolarmente per contratto.

All'atto del conferimento all'ammasso, l'autorità preposta al controllo verifica il contrassegno di cui al primo comma e procede alla sigillatura dei prodotti immagazzinati.

4. L'autorità preposta al controllo procede:

- a) per ogni contratto, al controllo dell'adempimento di tutti gli obblighi di cui all'articolo 4;
- b) al controllo obbligatorio della presenza dei prodotti in magazzino durante l'ultima settimana del periodo di ammasso contrattuale;

c) a un controllo senza preavviso su una percentuale rappresentativa dei contratti e dei prodotti oggetto di un contratto.

Le spese di sigillatura o di movimentazione occasionate dalle operazioni di controllo sono a carico del contraente.

5. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, è incamerata la cauzione prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le misure nazionali prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché il modello del contratto e le modalità di sigillatura dei piselli, fave e favette all'ammasso.

#### Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- i quantitativi di piselli, fave e favette per i quali sono stati conclusi contratti di ammasso, anteriormente all'inizio di ogni periodo di ammasso;
- i quantitativi di piselli, fave e favette per i quali gli obblighi contrattuali sono stati soddisfatti e per i quali il premio è stato versato, entro i 90 giorni successivi alla fine di ogni periodo di ammasso.

#### Articolo 10

1. In via derogatoria, la conclusione di un contratto di ammasso è considerata una domanda di identificazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3540/85, e l'aiuto da concedere è l'aiuto valido il giorno di cui all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, ossia il giorno di presentazione della domanda.

2. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3328/92 della Commissione<sup>(1)</sup> e all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'obbligo di utilizzazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3540/85 deve essere adempiuto entro i tre mesi successivi alla scadenza del contratto entro il territorio dello Stato membro in cui il prodotto è stato raccolto.

Gli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie ai fini delle disposizioni contenute nel presente articolo, che implicano delle specifiche procedure contabili relative ai piselli oggetto di contratti.

#### Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 334 del 19. 11. 1992, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1065/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo <sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 50 000 tonnellate di farina di segala e 40 000 tonnellate di farina di frumento e di semola di grano tenero verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3570/92 <sup>(5)</sup>; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei

prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 468/92 <sup>(7)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(8)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione <sup>(9)</sup>;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(10)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 51.<sup>(6)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.<sup>(7)</sup> GU n. L 53 del 28. 2. 1992, pag. 15.<sup>(8)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.<sup>(10)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1007 00 90 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1008 20 00 000	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 00 100	01	97,00 (*)
1001 10 00 400	04	50,00	1101 00 00 130	01	91,00
	02	20,00	1101 00 00 150	01	84,00
1001 90 91 000	01	0	1101 00 00 170	01	78,00
1001 90 99 000	04	62,00	1101 00 00 180	01	74,00
	05	0	1101 00 00 190	—	—
	02	20,00	1101 00 00 900	—	—
1002 00 00 000	03	21,00	1102 10 00 500	01	125,00 (*)
	02	20,00	1102 10 00 700	—	—
1003 00 10 000	01	0	1102 10 00 900	—	—
1003 00 20 000	04	85,00	1103 11 30 200	01	140,00
	02	20,00	1103 11 30 900	01	0
1003 00 80 000	04	85,00	1103 11 50 200	01	140,00
	02	20,00	1103 11 50 400	01	120,00
1004 00 00 200	—	—	1103 11 50 900	01	0
1004 00 00 400	—	—	1103 11 90 200	01	97,00 (*)
1005 10 90 000	—	—	1103 11 90 800	—	—
1005 90 00 000	04	85,00			
	06	10,00			
	07	15,00			
	02	0			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 Romania,
- 06 le zone I, VIII a), Albania, Romania e Cuba,
- 07 Bulgaria.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(\*) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativo ad un quantitativo di 50 000 t di farina di segala a destinazione di tutti i terzi.

(\*) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativo ad un quantitativo di 40 000 t di farina di frumento e di semola di grano tenero a destinazione dei paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1066/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 1993****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo <sup>(3)</sup> le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 <sup>(5)</sup>, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che

compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione <sup>(7)</sup>;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(8)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(5)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

<sup>(8)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni (1)
1107 10 19 000	69,00
1107 10 99 000	116,00
1107 20 00 000	134,00

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato.

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1067/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77<sup>(4)</sup>, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87<sup>(6)</sup>, (CEE) n. 1964/82<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/84<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92<sup>(9)</sup>;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni

all'esportazione dei bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendoli a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotto 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.

<sup>(7)</sup> GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

<sup>(8)</sup> GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

<sup>(9)</sup> GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(1)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione <sup>(2)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/93 <sup>(4)</sup>, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 <sup>(6)</sup>;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

considerando che per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(7)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1993, pag. 26.

<sup>(5)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

<sup>(7)</sup> GU n. L 102 del 26. 2. 1993, pag. 14.

## ALLEGATO

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice prodotto	Destinazione (?)	Ammontare delle restituzioni (?) <sup>(10)</sup>	Codice prodotto	Destinazione (?)	Ammontare delle restituzioni (?) <sup>(10)</sup>
		— Peso vivo —			— Peso netto —
0102 10 10 120	01	96,00	0201 20 20 120	02	126,50
0102 10 10 130	02	85,50		03	88,00
	03	55,50		04	44,00
	04	25,50	0201 20 30 110 <sup>(1)</sup>	02	124,50
0102 10 30 120	01	96,00		03	85,00
0102 10 30 130	02	85,50		04	42,50
	03	55,50	0201 20 30 120	02	92,00
	04	25,50		03	65,00
0102 10 90 120	01	96,00		04	32,50
0102 90 51 000	02	85,50	0201 20 50 110 <sup>(1)</sup>	02	218,50
	03	55,50		03	146,00
	04	25,50		04	73,00
0102 90 59 000	02	85,50	0201 20 50 120	02	161,00
	03	55,50		03	110,50
	04	25,50		04	56,00
0102 90 61 000	02	85,50	0201 20 50 130 <sup>(1)</sup>	02	124,50
	03	55,50		03	85,00
	04	25,50		04	42,50
0102 90 69 000	02	85,50	0201 20 50 140	02	92,00
	03	55,50		03	65,00
	04	25,50		04	32,50
0102 90 71 000	02	101,50	0201 20 90 700	02	92,00
	03	73,00		03	65,00
	04	34,50		04	32,50
0102 90 79 000	02	101,50	0201 30 00 050 <sup>(4)</sup>	05	112,00
	03	73,00	0201 30 00 100 <sup>(2)</sup>	02	312,00
	04	34,50		03	208,50
		— Peso netto —		04	104,50
0201 10 00 110 <sup>(1)</sup>	02	124,50		06	266,50
	03	85,00	0201 30 00 150 <sup>(5)</sup>	02	165,00
	04	42,50		03	125,00
0201 10 00 120	02	92,00		04	62,50
	03	65,00	0201 30 00 190 <sup>(6)</sup>	06	144,50
	04	32,50		07	90,00
0201 10 00 130 <sup>(1)</sup>	02	171,50		02	128,00
	03	115,00		03	84,00
	04	57,50		04	42,00
0201 10 00 140	02	126,50		06	102,50
	03	88,00		07	90,00
	04	44,00			
0201 20 20 110 <sup>(1)</sup>	02	171,50			
	03	115,00			
	04	57,50			

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>			
Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)	Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)	
		— Peso netto —			— Peso netto —	
0202 10 00 100	02	92,00	1602 50 10 120	02	134,50 (9)	
	03	65,00		03	108,00 (9)	
	04	32,50		04	108,00 (9)	
0202 10 00 900	02	126,50	1602 50 10 140	02	119,50 (9)	
	03	88,00		03	96,00 (9)	
	04	44,00		04	96,00 (9)	
0202 20 10 000	02	126,50	1602 50 10 160	02	96,00 (9)	
	03	88,00		03	77,00 (9)	
	04	44,00		04	77,00 (9)	
0202 20 30 000	02	92,00	1602 50 10 170	02	63,50 (9)	
	03	65,00		03	51,00 (9)	
	04	32,50		04	51,00 (9)	
0202 20 50 100	02	161,00	1602 50 10 190	02	63,50	
	03	110,50		03	51,00	
	04	56,00		04	51,00	
0202 20 50 900	02	92,00	1602 50 10 240	02	36,00	
	03	65,00		03	36,00	
	04	32,50		04	36,00	
0202 20 90 100	02	92,00	1602 50 10 260	02	26,00	
	03	65,00		03	26,00	
	04	32,50		04	26,00	
0202 30 90 100 (*)	05	112,00	1602 50 10 280	02	16,00	
0202 30 90 400 (9)	02	165,00		03	16,00	
	03	125,00		04	16,00	
	04	62,50	1602 50 31 125	01	116,00 (9)	
06	144,50	01		73,00 (9)		
07	90,00	01		36,00		
0202 30 90 500 (9)	02	128,00	1602 50 31 325	01	103,00 (9)	
	03	84,00		1602 50 31 335	01	65,00 (9)
	04	42,00			01	36,00
	06	102,50			1602 50 39 125	01
	07	90,00		01		73,00 (9)
0202 30 90 900	07	90,00	1602 50 39 135	01	36,00	
0206 10 95 000	02	128,00	1602 50 39 195	01	36,00	
	03	84,00		01	103,00 (9)	
	04	42,00		1602 50 39 335	01	65,00 (9)
	06	102,50			01	36,00
0206 29 91 000	02	128,00	1602 50 39 395	01	36,00	
	03	84,00		1602 50 39 425	01	77,00 (9)
	04	42,00			01	48,50 (9)
	06	102,50			1602 50 39 495	01
	08	102,50		01		36,00
0210 20 90 100	09	60,50	1602 50 39 525	01	77,00 (9)	
	02	128,00		01	48,50 (9)	
0210 20 90 300	02	128,00	1602 50 39 535	01	48,50 (9)	
0210 20 90 500 (9)	02	128,00	1602 50 39 595	01	36,00	

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)	Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso netto —			— Peso netto —
1602 50 39 615	01	36,00	1602 50 80 495	01	36,00
1602 50 39 625	01	16,00	1602 50 80 505	01	36,00
1602 50 39 705	01	36,00	1602 50 80 515	01	16,00
1602 50 39 805	01	26,00	1602 50 80 535	01	48,50 (9)
1602 50 39 905	01	16,00	1602 50 80 595	01	36,00
1602 50 80 135	01	73,00 (9)	1602 50 80 615	01	36,00
1602 50 80 195	01	36,00	1602 50 80 625	01	16,00
1602 50 80 335	01	65,00 (9)	1602 50 80 705	01	36,00
1602 50 80 395	01	36,00	1602 50 80 805	01	26,00
1602 50 80 435	01	48,50 (9)	1602 50 80 905	01	16,00

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(5) GU n. L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione.

(7) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

03 paesi terzi europei, Ceuta, Melilla, Cipro, la Groenlandia, Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong, nonché le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, ad eccezione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera,

04 Austria, Svezia e Svizzera,

05 Stati Uniti d'America, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione,

06 Polinesia francese e Nuova Caledonia,

07 Canada,

08 paesi terzi dell'Africa del Nord, dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

09 Svizzera.

(8) In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(9) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.

(10) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CEE) n. 3518/91 della Commissione modificato.

I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1068/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

**recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, lettera d), l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 12,

considerando che è emersa la necessità di integrare e precisare alcuni punti del regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo <sup>(2)</sup>; che per agevolare l'applicazione del regime agromonetario è opportuno abrogare detto regolamento, riprendendone le pertinenti disposizioni, emendate ed integrate, in un analogo atto normativo;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92, sono utilizzati per convertire gli importi espressi in moneta di paesi terzi e servono per determinare i tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che occorre precisare le pertinenti modalità di calcolo per le monete fluttuanti e in particolare per quelle dei paesi terzi il cui controvalore in ECU non è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

considerando che, per agevolare l'informazione degli operatori ed evitare pericoli di distorsione del mercato, è opportuno adeguare i tassi rappresentativi di mercato delle monete fluttuanti a date fisse, immediatamente successive a ciascun periodo di riferimento di base; che in caso di ingenti perturbazioni monetarie è tuttavia necessario che i tassi rappresentativi di mercato delle monete che fluttuano al di là di determinati limiti siano fissati rapidamente, basandosi su un breve periodo di riferimento;

considerando che, per garantire un'impostazione uniforme a livello comunitario e per semplificare la gestione amministrativa del regime degli scambi, i tassi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1766/85 della Commissione, del 27 giugno 1985, relativo ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 593/91 <sup>(4)</sup>, devono essere utiliz-

zati dagli Stati membri per convertire direttamente in moneta nazionale gli importi espressi in monete di paesi terzi;

considerando che il tasso di conversione agricolo deve poter essere applicato quanto più rapidamente possibile dopo il periodo di riferimento in base al quale è stato calcolato, in modo da evitare pericoli di distorsione del mercato o il conseguimento di indebiti vantaggi economici; che il tasso di conversione agricolo applicabile all'inizio di un mese deve essere adeguato in modo da tener conto dell'andamento del tasso rappresentativo di mercato qualora sia stata registrata una cospicua evoluzione monetaria;

considerando che è utile indicare l'ordine degli adeguamenti dei tassi di conversione nei casi in cui intervengono simultaneamente, in assenza di un riallineamento monetario; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, dev'essere innanzi tutto effettuato l'adeguamento del tasso di conversione agricolo di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo e quindi, eventualmente, quello indicato dal medesimo paragrafo 3, tenendo conto del periodo di riferimento di base; che successivamente la stessa priorità si applica tenendo conto dei risultati ottenuti e della deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

considerando che i dati relativi al mercato mondiale devono venir stabiliti, in ECU, a scadenze ravvicinate e con grande precisione; che per i pertinenti dati espressi in moneta nazionale degli Stati membri è quindi opportuno utilizzare un tasso di conversione agricolo specifico, uguale al tasso rappresentativo di mercato;

considerando che, in caso di riallineamento monetario, il periodo di riferimento assunto per stabilire i nuovi tassi di conversione agricoli delle monete fluttuanti dev'essere quanto più breve possibile, in modo da evitare movimenti speculativi di merci; che per modificare rapidamente i tassi di conversione agricoli è opportuno che la Commissione stabilisca i nuovi tassi dalle monete fisse, contestualmente a quelli delle monete fluttuanti, conformandosi agli smantellamenti minimi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92; che è d'uopo, nel rispetto delle finalità perseguite con l'introduzione del fattore di correzione, evitare le modifiche dei tassi di conversione agricoli dovute agli arrotondamenti operati nel calcolo del tasso rappresentativo di mercato delle monete fisse che rivalutano maggiormente;

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 168 del 26. 6. 1985, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 14.

considerando che è necessario stabilire i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli applicabili, in assenza di fissazione anticipata, dopo la scadenza delle misure transitorie di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione <sup>(1)</sup>, ferme restando le precisazioni o le deroghe eventualmente previste dalle norme che disciplinano i settori interessati, tenendo conto dei criteri indicati all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che l'accettazione della dichiarazione in dogana rappresenta un adeguato fatto generatore per tutti i prezzi e gli importi applicati nel quadro degli scambi; che, nel caso dei prezzi e dei relativi importi, lo scopo economico è realizzato all'atto del pagamento o della presa in consegna del prodotto per le operazioni di acquisto o di vendita e il primo giorno del mese di cui trattasi per le operazioni di ritiro da parte delle associazioni di produttori; che per quanto riguarda gli aiuti per quantità di prodotto, subordinati in particolare ad una specifica utilizzazione del prodotto stesso, quale la trasformazione, la conservazione, il condizionamento o il consumo, lo scopo economico è realizzato quando il prodotto è preso in consegna dall'operatore qualificato e, eventualmente, quando ne sia accertata la specifica utilizzazione; che, per quanto riguarda gli aiuti all'ammasso privato, i prodotti non sono più disponibili sul mercato a decorrere dal primo giorno per il quale è concesso l'aiuto;

considerando che, per quanto riguarda gli aiuti concessi all'ettaro, lo scopo economico è realizzato al momento della raccolta, vale a dire in genere all'inizio della campagna di commercializzazione; che per gli aiuti di carattere strutturale finanziati esclusivamente dal FEAOG, sezione garanzia, occorre stabilire un fatto generatore analogo a quello determinato all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che, per gli importi non vincolati ai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, la realizzazione del fatto generatore può essere stabilita ad una data da determinarsi in funzione del periodo nel corso del quale si svolge l'operazione; che è utile precisare che il fatto generatore applicabile per la rilevazione di prezzi o di offerte sul mercato interviene il giorno in cui sono applicabili tali prezzi od offerte; che per gli anticipi e le cauzioni il tasso di conversione agricolo deve approssimarsi a quello applicabile ai pertinenti prezzi o importi e deve essere noto all'atto del pagamento di detti anticipi e cauzioni;

considerando che, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92, occorre stabilire una stretta relazione tra la domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo e quella dell'importo di cui trattasi in ECU; che, per evitare rischi di speculazione, è necessario limitare la validità del titolo recante fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, per la durata di tale fissazione anticipata, al territorio dello Stato membro che l'interessato stesso designa;

considerando che occorre indicare nelle diverse lingue della Comunità le diciture che devono figurare nei pertinenti documenti per segnalare la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo e il periodo di validità;

considerando che i tassi di conversione agricoli vengono determinati secondo norme molto precise che consentono di prevedere, con una certa approssimazione, i risultati prima di ciascuna fissazione dei tassi stessi; che per evitare rischi di speculazione è necessario adeguare il valore del tasso di conversione agricolo fissato in anticipo durante il periodo da cui ha origine il cambiamento di detto tasso; che, a norma del regolamento (CEE) n. 3813/92, per evitare forti distorsioni del mercato si deve fare in modo che non venga superato un determinato divario monetario ammissibile; che occorre quindi adeguare un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo che determini un ampio divario monetario rispetto ai tassi vigenti;

considerando che la fissazione anticipata dei tassi di conversione agricoli può provocare rischi di speculazione in caso di forti oscillazioni dei tassi di cambio; che occorre pertanto prevedere la possibilità di sospendere eventualmente, con procedura urgente, la fissazione anticipata; che, dopo la sospensione della fissazione anticipata, una domanda può essere presentata a determinate condizioni e conformemente a quanto disposto negli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 <sup>(3)</sup>;

considerando che è utile precisare le modalità di calcolo del fattore di correzione da modificare in caso di riallineamento monetario e indicare le modalità di arrotondamento dei valori calcolati per determinare i tassi di conversione;

considerando che l'entrata in vigore del presente regolamento deve consentirne l'applicazione per il maggior numero possibile di settori a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94;

considerando che l'entrata in vigore del presente regolamento deve consentirne l'applicazione per il maggior numero possibile di settori a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94;

considerando che i competenti comitati di gestione non si sono pronunciati nel termine stabilito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

### Tassi rappresentativi di mercato

#### Articolo 1

1. I tassi di cambio in base ai quali sono determinati i tassi rappresentativi di mercato relativi alle monete fluttuanti sono i tassi quotidiani dell'ECU pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.

2. Qualora il tasso di cambio dell'ECU rispetto alla moneta di un paese terzo non sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, il tasso rappresentativo di mercato relativo alla moneta in questione è stabilito tenendo conto dei tassi di cambio che riflettono nel modo più fedele possibile il valore correntemente assunto da tale moneta nelle transazioni commerciali.

#### Articolo 2

1. Il tasso rappresentativo di mercato relativo ad una moneta fluttuante è calcolato in rapporto ai periodi di riferimento di base. Per periodi di riferimento di base si intendono i periodi che vanno dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 all'ultimo giorno di ogni mese, eventualmente ridotti conformemente al disposto dei paragrafi 2 e 3.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati, per le monete fluttuanti, in funzione della media dei tassi dell'ECU di 3 giorni di quotazione consecutivi nel corso dei quali non sia intervenuto alcun riallineamento monetario, superi i 6 punti:

— il tasso rappresentativo di mercato di ciascuna delle monete di cui trattasi, per la quale esista un divario monetario superiore a 2 punti, è adeguato facendo riferimento ai 3 giorni di quotazione considerati,

e

— il periodo di riferimento di base di cui trattasi, per la moneta o le monete considerate, è adattato in modo da farlo iniziare il giorno successivo ai 3 giorni di quotazione di cui al primo trattino; la fine di questo periodo rimane immutata.

3. Nell'eventualità di un riallineamento monetario:

— il periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3813/92 corrisponde ai due giorni di quotazione successivi a quello del riallineamento,

e

— il pertinente periodo di riferimento di base è adattato in modo da farlo iniziare il giorno che segue di due giorni di quotazione di cui al primo trattino; la fine di questo periodo rimane immutata.

#### Articolo 3

Il tasso rappresentativo di mercato è utilizzato a decorrere dal giorno che segue il periodo sulla cui base è stato calcolato e sino alla fine del successivo periodo relativamente al quale può venir calcolato un nuovo tasso rappresentativo di mercato.

#### Articolo 4

In deroga alla normativa sull'utilizzazione del tasso rappresentativo di mercato, nel quadro dell'applicazione del regime degli scambi la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro di un importo espresso nella moneta nazionale di un paese terzo è effettuata dallo

Stato membro interessato mediante il tasso di conversione applicabile per la determinazione del valore in dogana.

### TITOLO II

#### Tassi di conversione agricoli

##### Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 per quanto riguarda le misure finanziate dal FEOAG, sezione orientamento, i tassi di conversione agricoli delle monete fluttuanti sono determinati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso regolamento, alla fine di ogni mese, in base all'ultimo periodo di riferimento del mese, di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. I tassi di conversione agricoli sono adeguati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, tenendo conto dei divari monetari con i tassi rappresentativi di mercato determinati in base ai periodi di riferimento di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

3. Ove le condizioni siano soddisfatte alla stessa data per più adeguamenti del tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante, si procede nel modo seguente:

a) anzitutto, gli adeguamenti si effettuano in base al tasso rappresentativo di mercato risultante dal periodo di riferimento di base,

— in applicazione del paragrafo 1, quindi

— in applicazione del paragrafo 2;

b) se del caso, gli adeguamenti si effettuano successivamente in base al tasso rappresentativo di mercato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 e applicato tenendo conto del tasso di conversione agricolo risultante dalle operazioni di cui alla lettera a),

— in applicazione del paragrafo 1, quindi

— in applicazione del paragrafo 2.

##### Articolo 6

Il tasso di conversione agricolo relativo ad una moneta fluttuante si applica a decorrere dal primo giorno che segue il periodo di riferimento sulla cui base il tasso stesso è stato determinato.

##### Articolo 7

Gli importi relativi ai dati del mercato mondiale ed espressi in moneta nazionale di uno Stato membro sono convertiti in ECU mediante l'applicazione di un tasso di conversione agricolo specifico, coincidente con il tasso rappresentativo di mercato.

##### Articolo 8

1. In caso di riallineamento monetario, la Commissione fissa:

— i tassi di conversione agricoli, con decorrenza degli effetti dal giorno successivo al periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, e

— il fattore di correzione, con decorrenza degli effetti dal giorno di quotazione successivo al riallineamento.

La fissazione di cui al primo comma, primo trattino, si effettua fatta salva la possibilità di decidere quanto prima un ulteriore smantellamento supplementare dei divari monetari, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92. Qualora uno Stato membro ne faccia richiesta entro le ore 16,30 (ora di Bruxelles) del giorno di quotazione successivo al riallineamento, i comitati di gestione competenti sono consultati in proposito dal loro presidente il giorno di quotazione successivo.

2. Ove ricorra la situazione di cui al paragrafo 1, primo comma, il tasso di conversione agricolo determinato per ciascuna moneta fissa è:

- immutato se, dopo il riallineamento, il valore assoluto del divario monetario è inferiore o uguale a 0,5 punti, oppure
- pari al nuovo tasso rappresentativo di mercato se il riallineamento determina un divario di valore assoluto superiore a 0,5 punti ed inferiore o uguale a 4 punti, oppure
- stabilito in base ad un nuovo divario monetario avente valore assoluto di 2 punti se il riallineamento determina un divario il cui valore assoluto supera i 4 punti.

3. Tuttavia, il tasso di conversione agricolo resta immutato per tutte le monete la cui rivalutazione rispetto all'ECU determinata conformemente all'articolo 17 ed arrotondata alla seconda cifra decimale, è pari alla rivalutazione più elevata.

### TITOLO III

#### Fatti generatori dei tassi di conversione agricoli

##### Articolo 9

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo è l'accettazione della dichiarazione in dogana per i prezzi e gli importi fissati in ECU dalla normativa comunitaria e da applicare nell'ambito degli scambi con i paesi terzi.

##### Articolo 10

1. Per i prezzi o, fatti salvi l'articolo 9 e il paragrafo 2 del presente articolo, per gli importi ad essi relativi

- fissati in ECU dalla normativa comunitaria, o
- stabiliti in ECU in sede di gara,

il fatto generatore del tasso di conversione agricolo

- per gli acquisti o le vendite, è costituito dalla presa in consegna della partita di prodotti di cui trattasi da parte dell'acquirente, ovvero dalla data in cui l'acquirente effettua il trasferimento dell'inizio del primo pagamento, ove esso sia precedente,

— per i ritiri di prodotti del settore ortofrutticolo o del settore della pesca, interviene il primo giorno del mese in cui è eseguita l'operazione di ritiro.

Ai sensi del presente regolamento, per gli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento, la presa in consegna corrisponde all'inizio della fornitura fisica della partita di cui trattasi ovvero, in mancanza di movimento fisico, dall'accettazione provvisoria dell'offerta del venditore.

2. Per gli aiuti concessi per quantitativo di prodotto commercializzato nonché per quelli concessi per quantitativo di prodotto da utilizzare in maniera specifica, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo è costituito dal primo atto che:

- è tale da garantire che ai prodotti di cui trattasi è riservata una destinazione conforme e costituisce una condizione obbligatoria per la concessione dell'aiuto, e
- interviene tra la data in cui il pertinente operatore prende in consegna tali prodotti e, se del caso, la data della loro utilizzazione specifica.

3. Per gli aiuti all'ammasso privato, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene il primo giorno per il quale è concesso l'aiuto, previsto a titolo di uno stesso contratto.

##### Articolo 11

1. Per gli aiuti all'ettaro, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto.

2. Per gli importi a vocazione strutturale o ambientale, concessi in particolare per la protezione dell'ambiente, il pensionamento anticipato o le operazioni di imboschimento, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene il 1° gennaio dell'anno nel corso del quale è adottata la decisione di concedere l'aiuto.

Tuttavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, qualora conformemente alla normativa comunitaria il pagamento degli importi di cui al primo comma sia ripartito su più anni, le rate annuali sono convertite mediante i tassi di conversione agricoli applicabili il 1° gennaio dell'anno per il quale è corrisposta la rata rispettiva.

##### Articolo 12

1. Per le spese di trasporto, di trasformazione o — fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3 — di magazzino nonché per gli importi assegnati per studi o azioni promozionali, stabiliti mediante gara, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

2. Per il rilevamento sul mercato di importi, prezzi o offerte, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene il giorno in riferimento al quale viene rilevato l'importo, il prezzo o l'offerta.

3. Per gli anticipi :

- a) il fatto generatore del tasso di conversione agricolo
- è quello applicabile per il prezzo o l'importo oggetto dell'anticipo, nel caso in cui al momento del pagamento dell'anticipo tale fatto generatore sia già intervenuto, o
  - interviene il giorno della fissazione in ECU dell'anticipo o — in mancanza di tale fissazione — quello del pagamento dell'anticipo, negli altri casi ;
- b) quando il tasso di conversione agricolo applicabile per il prezzo o l'importo di cui trattasi è fissato in anticipo, non si applicano gli adeguamenti di cui all'articolo 15 ;
- c) il fatto generatore del tasso di conversione agricolo si applica fatta salva l'applicazione, all'intero prezzo o importo considerato, del fatto generatore stabilito per tale prezzo o importo.

4. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per le cauzioni, relativamente a ciascuna operazione particolare :

- per quanto riguarda gli anticipi, è quello definito per l'importo dell'anticipo qualora, al momento del pagamento della cauzione, esso sia già intervenuto,
- per quanto riguarda le offerte presentate nell'ambito di gare, interviene il giorno della presentazione dell'offerta,
- per quanto riguarda l'esecuzione delle offerte, interviene alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
- negli altri casi, interviene alla decorrenza degli effetti della cauzione.

#### TITOLO IV

##### Fissazione anticipata dei tassi di conversione agricoli

###### Articolo 13

1. Il tasso di conversione agricolo è fissato in anticipo, alle condizioni stabilite dall'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92, su domanda dell'interessato se quest'ultima è presentata contemporaneamente :

- alla domanda di titolo, o di documento equivalente, che preveda la fissazione anticipata dell'importo di cui trattasi, in ECU, oppure, se del caso,
- all'offerta presentata nell'ambito di una gara.

Nel caso di una gara, la domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo è presa in considerazione subordinatamente all'accettazione, totale o parziale, dell'offerta.

2. Il periodo di validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo è lo stesso della fissazione

anticipata dell'importo in ECU di cui trattasi o dell'aggiudicazione dell'offerta. Tuttavia il periodo di validità del tasso di conversione agricolo è limitato al termine del terzo mese successivo al mese della fissazione anticipata di tale tasso, senza pregiudizio del periodo di validità dell'importo in ECU di cui trattasi.

Una volta scaduta la validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'importo di cui trattasi è quello stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92.

3. Durante il periodo di validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, il titolo, o il documento equivalente, è valido esclusivamente nello Stato membro che il richiedente indica al momento in cui presenta la domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo.

###### Articolo 14

1. Se viene richiesta la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, la domanda di titolo o di documento equivalente, ovvero l'offerta, recano una delle diciture seguenti :

- « Fijación anticipada del tipo de conversión agrario »
- « Forudfastsættelse af landbrugsomregningskursen »
- « Vorausfestsetzung des landwirtschaftlichen Umrechnungskurses »
- « Προκαθορισμός της γεωργικής ισοτιμίας »
- « Advance fixing of the agricultural conversion rate »
- « Fixation à l'avance du taux de conversion agricole »
- « Fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo »
- « Vaststelling vooraf van de landbouwmrekeningskoers »
- « Fixação antecipada da taxa de conversão agrícola »

La domanda reca inoltre l'indicazione dello Stato membro in cui il titolo sarà utilizzato.

2. Il titolo o il documento equivalente, ovvero la dichiarazione di aggiudicazione dell'offerta, recano una delle diciture seguenti :

- « Hasta el ... (último día de validez de la fijación anticipada del tipo de conversión agrario) : »
  - Tipo de conversión agrario fijado por anticipado el ... (fecha de la fijación anticipada), el cual se ajustará, en su caso.
  - Certificado válido únicamente en ... (Estado miembro designado por el solicitante) »
- « Indtil den ... (datoen for udløbet af gyldighedsperioden for landbrugsomregningskursens forudfastsættelse) : »
  - Landbrugsomregningskurs forudfastsat den ... (dato for forudfastsættelsen) justeres eventuelt.
  - Licens gyldig i ... (den medlemsstat, der er angivet af ansøgeren) »

— « Gültig bis ... (Datum des Endes der Gültigkeitsdauer der Vorausfestsetzung des landwirtschaftlichen Umrechnungskurses):

- Am ... (Vorausfestsetzungsdatum) im voraus festgesetzter landwirtschaftlicher Umrechnungskurs; muß gegebenenfalls angepaßt werden.
- Lizenz gilt nur in ... (vom Antragsteller angegebener Mitgliedstaat) »

— « Έως ... (ημερομηνία λήξεως της ισχύος του προκαθορισμού της γεωργικής ισοτιμίας):

- Γεωργική ισοτιμία προκαθοριζόμενη στις ... (ημερομηνία προκαθορισμού), που ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί,
- Πιστοποιητικό που ισχύει στο ... (κράτος μέλος υποδεικνυόμενο από τον αιτούντα) »

— « Until ... (date of end of validity of the advance fixing of the agricultural conversion rate):

- Agricultural conversion rate fixed in advance on ... (date of advance fixing), to be adjusted as appropriate;
- Certificate valid only in ... (Member State designated by the applicant) »

— « Jusqu'au ... (date de la fin de validité de la préfixation du taux de conversion agricole):

- taux de conversion agricole fixé à l'avance le ... (date de préfixation), à ajuster éventuellement,
- validité du certificat limité à ... (État membre désigné par le demandeur) »

— « Fino a ... (data di scadenza della validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo):

- tasso di conversione agricolo fissato in anticipo il ... (data della fissazione anticipata), da modificarsi se del caso;
- validità del titolo limitata a ... (Stato membro designato dal richiedente) »

— « Tot en met ... (einddatum van de geldigheidsduur van de vaststelling vooraf van de landbouwmrekeningskoers):

- Landbouwmrekeningskoers vooraf vastgesteld op ... (datum van de vaststelling vooraf), eventueel aan te passen;
- Certificaat slechts geldig in ... (door de aanvrager opgegeven Lid-Staat) »

— « Até ... (prazo de validade da prefixação da taxa de conversão agrícola):

- Taxa de conversão agrícola fixada antecipadamente em ... (data de prefixação), a ajustar eventualmente,
- Validade do certificado limitada a ... (Estado-membro designado pelo requerente) ».

### Articolo 15

1. In caso di modifica del tasso di conversione agricolo di una moneta fissa conformemente all'articolo 8, il tasso fissato in anticipo per la stessa moneta, dopo il giorno del riallineamento e prima di quello dell'entrata in applicazione del nuovo tasso di conversione agricolo, è adeguato in modo da essere sostituito da quest'ultimo.

2. In caso di modifica del tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante, il tasso fissato in anticipo per la stessa moneta nel periodo di riferimento preso come base per determinare il nuovo tasso di conversione agricolo è adeguato in modo da essere sostituito da tale nuovo tasso a decorrere dalla data in cui lo stesso diventa applicabile.

3. Qualora il valore assoluto del divario monetario tra il tasso di conversione agricolo fissato in anticipo, eventualmente adeguato conformemente ai paragrafi 1 e 2, e il tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92 superi i quattro punti, il tasso di conversione agricolo fissato in anticipo è adeguato in modo da essere ravvicinato al tasso in vigore, fino ad ottenere un divario di quattro punti con quest'ultimo.

### Articolo 16

1. Se dall'esame della situazione monetaria o del mercato emerge che l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo provoca o rischia di provocare difficoltà, si può decidere di sospendere l'applicazione di dette norme per i prodotti considerati, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92.

2. In caso di estrema urgenza, la Commissione, previo esame della situazione in base a tutti gli elementi informativi di cui dispone, può decidere di sospendere la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo per un massimo di 3 giorni di quotazione.

3. Durante il periodo di sospensione della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, le domande di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo sono irricevibili.

Non sono soggette alla decisione di sospensione le domande di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo presentate prima della sospensione della fissazione anticipata.

4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le domande di titoli o di documenti equivalenti, né le presentazioni di offerte, che prevedono la fissazione anticipata dei relativi importi in ECU.

### Articolo 17

1. Per una moneta alla quale si applica la sospensione di cui all'articolo 16, possono essere presentate domande

di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo nei sette giorni che seguono la fine del periodo di sospensione per quanto riguarda gli importi fissati in anticipo in ECU nello stesso periodo.

2. La domanda di fissazione anticipata concerne il tasso di conversione agricolo applicabile il giorno in cui essa viene presentata all'organismo presso cui è stata in precedenza inoltrata la domanda di titolo, di documento equivalente o l'offerta recante fissazione anticipata dell'importo in ECU. La domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo è corredata degli originali dei titoli, documenti equivalenti o dichiarazioni di aggiudicazione rilasciati per gli importi di cui trattasi.

Le disposizioni dell'articolo 13, dell'articolo 14, paragrafo 1 e dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88 si applicano alla domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo.

3. L'organismo di cui al paragrafo 2 ritira gli originali dei documenti che accompagnano la domanda di fissazione anticipata e consegna all'interessato un documento sostitutivo. In tale documento figurano la dicitura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nonché le indicazioni e le diciture riportate nel documento originale sostituito e un riferimento al numero di detto documento originale.

Esso viene rilasciato per una quantità di prodotto che, maggiorata della tolleranza, corrisponda alla quantità disponibile indicata nel documento sostituito.

## TITOLO V

### Disposizioni generali

#### Articolo 18

1. Per il calcolo del fattore di correzione, la rivalutazione rispetto all'ECU è determinata con riferimento alla percentuale del precedente tasso centrale per la moneta di cui trattasi, che rappresenta la differenza tra detto tasso e il nuovo tasso centrale.

2. Il fattore di correzione viene stabilito, con sei decimali, dividendo il tasso rappresentativo di mercato della moneta fissa che ha subito la rivalutazione più forte per il nuovo tasso centrale dell'ECU rispetto alla stessa moneta.

#### Articolo 19

Ai sensi del presente regolamento, per giorno di quotazione si intende qualsiasi giorno, escluso il 31 dicembre, per il quale la Commissione fissa un tasso di cambio dell'ECU.

#### Articolo 20

Gli importi delle offerte presentate nell'ambito di gare organizzate in forza di atti relativi alla politica agraria

comune, ad eccezione degli importi attinenti al finanziamento comunitario del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, devono essere espressi in ECU.

#### Articolo 21

1. I divari monetari sono calcolati fino alla terza cifra decimale, eventualmente arrotondata.

I tassi rappresentativi di mercato e i tassi di conversione agricoli sono fissati con sei cifre significative, arrotondando eventualmente la sesta di tali cifre.

2. Ai sensi del presente regolamento per cifre significative si intendono:

- tutte le cifre, nel caso di un numero il cui valore assoluto sia pari o superiore a 1, e
- tutti i decimali a partire dal primo decimale diverso da zero, negli altri casi.

Gli arrotondamenti di cui al presente articolo si effettuano aumentando la cifra di cui trattasi di un'unità se la cifra seguente è superiore o uguale a 5, lasciandola immutata negli altri casi.

#### Articolo 22

Il regolamento (CEE) n. 3819/92 è abrogato.

#### Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, gli articoli da 9 a 12 si applicano a decorrere:

- dal 1° gennaio 1993 per gli importi di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92<sup>(1)</sup>, (CEE) n. 2079/92<sup>(2)</sup> e (CEE) n. 2080/92<sup>(3)</sup>;
- dal 1° luglio 1993 per i prodotti o importi diversi da quelli di cui al primo trattino, per i quali non esiste una campagna di commercializzazione;
- dall'inizio della campagna di commercializzazione 1994-95 per i prodotti dei settori delle carni ovine e caprine, dei prodotti della pesca, dei pomodori, dei cetrioli, degli zucchini e delle melanzane;
- dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94 per gli altri prodotti.

<sup>(1)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91.

<sup>(3)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1069/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che l'obiettivo dell'aiuto a favore dei foraggi essiccati è quello di garantire ai produttori, all'atto della vendita dei prodotti, un reddito equo; che l'obiettivo viene raggiunto nel momento in cui i prodotti escono dall'impresa di trasformazione e che quindi, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto per i foraggi essiccati è costituito dal momento dell'uscita dei prodotti dall'impresa di trasformazione, ferma restando la possibilità di prefissazione del tasso di conversione prevista dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1518/78 della Commissione, del 30 giugno 1978,

che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per i foraggi essiccati<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Nel regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione<sup>(6)</sup> è inserito il seguente articolo:*« Articolo 13 bis*

Per i foraggi essiccati, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo ha luogo alla data di uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione. »

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 1518/78 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> Vedi pagina 106 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(5)</sup> GU n. L 178 dell'1. 7. 1978, pag. 78.<sup>(6)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1070/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1993

che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, i carciofi, i meloni, le fragole, le albicocche e le pesche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3831/92<sup>(4)</sup>, ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, i carciofi, i meloni, le fragole, le albicocche e le pesche;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91<sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato «MCS»;

considerando che il regolamento (CEE) n. 674/93 della Commissione<sup>(7)</sup> ha stabilito, per i pomodori succitati, i periodi di cui all'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 2 maggio 1993; che le ultime previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato, inducono a definire, per i meloni e i carciofi, un periodo I; che, per le fragole, le albicocche, le pesche e i pomodori, sulla base di dette modalità, risulta opportuno stabilire rispettivamente un periodo I e II, per i pomodori, un periodo I, II e III per le fragole, un periodo I e II per le albicocche e un periodo I e II per le pesche fino al 20 giugno 1993; che, tenuto conto dell'estrema sensibilità del mercato di questi prodotti, è opportuno determinare massimali indicativi per periodi molto brevi, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89;

considerando che è d'uopo disporre che si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al

controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole, nonché alle varie notifiche che gli stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento dei MCS;

considerando che, data la necessità di disporre di informazioni precise, è d'uopo prescrivere che le comunicazioni relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità;

considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 284/92<sup>(9)</sup>, la regolamentazione in vigore per la Spagna peninsulare si applica alla spedizione dei prodotti originari delle Isole Canarie verso le altre zone della Comunità a partire dal 1° luglio 1991; che di conseguenza i dati relativi ai prodotti canaresi devono essere presi in considerazione al momento dell'applicazione del regime del meccanismo complementare agli scambi;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89, per i meloni e i carciofi rientranti nel codice specificato in allegato, sono indicati nell'allegato stesso.

2. Per le fragole di cui ai codici NC 0810 10 90 e 0810 10 10, i pomodori di cui al codice NC 0702 00 10, le albicocche di cui al codice NC 0809 10 00 e le pesche di cui al codice NC ex 0809 30 00,

— i massimali indicativi previsti all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché

— i periodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89,

sono determinati nell'allegato.

*Articolo 2*

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comu-

(1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 15.

(3) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 47.

(5) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

(6) GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.

(7) GU n. L 72 del 25. 3. 1993, pag. 15.

(8) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.

(9) GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 6.

nitario, eccettuato il Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7.

Tuttavia, la comunicazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento ha luogo entro ciascun martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

2. Le comunicazioni previste all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sottoposti al

periodo II o al periodo III, vengono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana per la settimana precedente.

Durante l'applicazione del periodo I, le comunicazioni sono effettuate una volta al mese, entro il cinque di ogni mese per i dati del mese precedente; se del caso la comunicazione reca l'indicazione « nulla ».

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione

Periodo compreso tra il 3 maggio e il 20 giugno 1993

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Carciofi	0709 10 00	I
Meloni	0807 10 90	I

Designazione delle merci	Codice NC	Massimali indicativi (in t)	Periodo
Pomodori	0702 00 10	3. 5. - 9. 5. 1993 : 5 000	II
		10. 5. - 16. 5. 1993 : 5 000	II
		17. 5. - 20. 6. 1993 : —	I
Fragole	0810 10 90 e	3. 5. - 9. 5. 1993 : 18 400	III
		10. 5. - 16. 5. 1993 : 11 000	III
	0810 10 10	17. 5. - 23. 5. 1993 : 8 000	II
		24. 5. - 20. 6. 1993 : —	I
Albicocche	0809 10 00	3. 5. - 30. 5. 1993 : —	I
		31. 5. - 6. 6. 1993 : 4 600	II
		7. 6. - 13. 6. 1993 : 4 600	II
		14. 6. - 20. 6. 1993 : 4 600	II
Pesche (escluse le pesche noci e le nettarine)	ex 0809 30 00	3. 5. - 23. 5. 1993 : —	I
		24. 5. - 30. 5. 1993 : 9 900	II
		31. 5. - 6. 6. 1993 : 9 200	II
		7. 6. - 13. 6. 1993 : 8 000	II
		14. 6. - 20. 6. 1993 : 7 500	II

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1071/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1993

che diminuisce i prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori per il mese di maggio 1993 in seguito ai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992 e del gennaio 1993 e al superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 784/93<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(6)</sup>, ha istituito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993 e quelle applicabili prima di tale data;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli ai quali si applica il coefficiente riduttore di 1,012674 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione<sup>(7)</sup>, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore interessato e fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti;

che i prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori per il mese di maggio 1993 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1016/93 del Consiglio, del 27 aprile 1993, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei carolfiori per il periodo dal 1° al 31 maggio 1993<sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1411/92 della Commissione<sup>(9)</sup>, ha fissato a 64 900 t il limite di intervento per i cavolfiori nella campagna 1992-93;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92<sup>(11)</sup>, il superamento del limite d'intervento per i cavolfiori, valutato in base agli interventi effettuati a titolo degli articoli 15, 15 ter, 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 nel corso di un periodo di 12 mesi consecutivi, implica, per la campagna di commercializzazione successiva, una diminuzione del prezzo di base e del prezzo di acquisto dell'1 % per fascia di superamento di 20 000 t;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1411/92, il superamento del limite d'intervento per i cavolfiori nella campagna 1992-93 è valutato in base agli interventi effettuati tra il 1° febbraio 1992 e il 31 gennaio 1993; che, secondo le informazioni fornite dagli Stati membri, sono state oggetto di tali interventi 172 165 t; che la Commissione ha quindi constatato un superamento di 107 265 t del limite d'intervento fissato per la campagna 1992-93;

considerando che da quanto precede risulta che i prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori fissati per il mese di maggio 1993 dal regolamento (CEE) n. 1016/93 devono essere diminuiti del 5 %; che questa riduzione va aggiunta a quella risultante dai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992 e del gennaio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

(5) GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 54.

(6) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

(7) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

(8) GU n. L 105 del 30. 4. 1993, pag. 13.

(9) GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 67.

(10) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.

(11) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prezzi di base e d'acquisto dei cavolfiori per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 maggio 1993 fissati dal regolamento (CEE) n. 1016/93 sono diminuiti del 6,19 % e ammontano quindi agli importi seguenti :

prezzo di base : 29,23 ECU/100 kg netti,

prezzo d'acquisto : 12,73 ECU/100 kg netti.

Questi prezzi si riferiscono ai cavolfiori « coronati » della categoria di qualità I, presentati in imballaggio, e non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio in cui il prodotto viene presentato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento è applicabile per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 maggio 1993 ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1072/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

**che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la novantesima gara parziale effettuata nell'ambito delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure generali e delle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 685/93<sup>(4)</sup>, è stata indetta una gara dall'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 813/93<sup>(6)</sup>;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo; che non devono tuttavia superare il prezzo medio del mercato regionale o nazionale maggiorato della quantità prevista al paragrafo 1; che tuttavia, conformemente all'articolo 5 dello stesso regolamento, gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carne all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna senza indugio le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la novantesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto,

nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi da acquistare un coefficiente di riduzione o eventualmente vari coefficienti di riduzione, in funzione delle differenze tra i prezzi e i quantitativi offerti, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la novantesima gara parziale indetta dall'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A,

negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 246,45 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 5 300 t; le quantità offerte sono ridotte del 30 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

b) per la categoria C,

negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 241,50 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 5 942 t; le quantità sono ridotte del 30 % e dell'80 % in Irlanda del Nord a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 73 del 26. 3. 1993, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU n. L 82 del 3. 4. 1993, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1073/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 1993****di non dare seguito alle offerte presentate per la quarta gara parziale effettuata nel quadro delle misure speciali di intervento a norma del regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 685/93<sup>(4)</sup>, ha previsto in particolare le modalità relative alla procedura di gara; che, a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento da ultimo citato, è necessario in particolare fissare un prezzo massimo di acquisto in base alle offerte ricevute o non dare seguito alla gara;

considerando che il livello delle offerte ricevute per la quarta gara parziale effettuata nel quadro delle misure

speciali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 813/93<sup>(6)</sup>, induce a non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alla quarta gara parziale effettuata nel quadro delle misure speciali di intervento a norma del regolamento (CEE) n. 1627/89.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 73 del 26. 3. 1993, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.<sup>(6)</sup> GU n. L 82 del 3. 4. 1993, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1074/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 1993****recante modifica del regolamento (CEE) n. 846/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 846/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 971/93 <sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del

regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di mele originarie del Cile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 9,47 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 846/93 è sostituito dall'importo di 12,28 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 33.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1075/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 aprile 1993**  
**che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari**  
**del Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 938/93 della Commissione<sup>(3)</sup> ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco;

considerando che per i pomodori originari del Marocco per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 938/93 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 25.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1076/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1993

**che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 987/93 della Commissione<sup>(6)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio<sup>(7)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(8)</sup> per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo, per il calcolo di

questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 29 aprile 1993 per quanto concerne le monete a cambio flottante;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(10)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 987/93 sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 6.

<sup>(7)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

<sup>(8)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(9)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

<sup>(10)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1993, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
1102 30 00	167,29	170,31
1103 14 00	167,29	170,31
1103 29 50	167,29	170,31
1104 19 91	284,08	290,12
1108 19 10	239,89	270,12

(\*) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1077/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 aprile 1993**  
**che fissa i tassi di conversione agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 981/93 della Commissione <sup>(2)</sup>;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante è modificato quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato relativo all'ultimo periodo di riferimento di un mese supera i 2 punti; che in tal caso viene fissato un nuovo tasso di conversione agricolo in funzione di una riduzione della metà di tale divario monetario;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993 recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo <sup>(3)</sup>;

considerando che in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dal 21 al 30 aprile 1993, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira italiana;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conver-

sione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

*Articolo 2*

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II.

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato oppure,
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

*Articolo 3*

Il regolamento (CEE) n. 981/93 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 101 del 27. 4. 1993, pag. 10.

<sup>(3)</sup> Vedi pagina 106 della presente Gazzetta ufficiale.

**ALLEGATO I****Tassi di conversione agricoli**

1 ecu =	48,5563	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,97989	corone danesi
	2,35418	marchi tedeschi
	314,412	dracme greche
	169,628	pesete spagnole
	7,89563	franchi francesi
	0,957268	sterline irlandesi
	2 230,20	lire italiane
	2,65256	fiorini olandesi
	214,525	scudi portoghesi
	0,964017	sterline britanniche

**ALLEGATO II****Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati**

Tabella A			Tabella B		
1 ecu =	46,6888	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ecu =	50,5795	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,63451	corone danesi		9,35405	corone danesi
	2,26363	marchi tedeschi		2,45227	marchi tedeschi
	302,319	dracme greche		327,513	dracme greche
	163,104	pesete spagnole		176,696	pesete spagnole
	7,59195	franchi francesi		8,22461	franchi francesi
	0,920450	sterline irlandesi		0,997154	sterline irlandesi
	2 144,42	lire italiane		2 323,13	lire italiane
	2,55054	fiorini olandesi		2,76308	fiorini olandesi
	206,274	scudi portoghesi		223,464	scudi portoghesi
	0,926939	sterline britanniche		1,00418	sterline britanniche

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1993

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne

(93/237/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 92/100/CEE della Commissione<sup>(4)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che le autorità del Brasile hanno presentato i risultati relativi alle ricerche di residui nelle carni fresche effettuate lo scorso anno, dai quali emerge che il numero di analisi compiute per gli attivatori di crescita e i nitrofurani è nettamente inferiore a quello previsto nel piano brasiliano adottato dalla Commissione; che, per porre rimedio a tali mancanze, è concesso alle autorità del Brasile un termine di sei mesi;

considerando che alcune garanzie sono state inviate dalle competenti autorità della Russia e che pertanto è opportuno, in primo luogo, aggiungere la Russia sulla lista, per l'introduzione nel territorio della Comunità di equidi;

considerando che occorre modificare conseguentemente la decisione della Commissione 79/542/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato alla decisione 79/542/CEE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.



Paese codice ISO	Paese	Carni fresche e prodotti carnei				Carni fresche		Animali vivi				Osservazioni particolari				Paese codice ISO	
		Domestici		Selvatici		B	A	B	O/C	S	E	Carni fresche	Prodotti carnei	Animali vivi	Residui		
		B	O/C	S	E												
IL	Israele	X	O	X	X	X	X	O	O	X	X		( <sup>2</sup> )			O	IL
IN	India	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O		( <sup>2</sup> )			O	IN
IS	Islanda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					XR	IS
KE	Kenia	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		( <sup>2</sup> )			O	KE
LI	Lituania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		( <sup>2</sup> )			(d)	LI
LV	Lettonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		( <sup>2</sup> )			O	LV
MA	Marocco	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					O	MA
MG	Madagascar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		( <sup>2</sup> )			XR	MG
MT	Malta	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O					XR	MT
MU	Maurizio	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		( <sup>2</sup> )			O	MU
MX	Messico	X	O	X	X	X	O	X	O	X	O		( <sup>2</sup> )			XR	MX
NA	Namibia	X	X	X	X	X	O	X	O	X	O		( <sup>2</sup> )			XR	NA
NI	Nicaragua	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O		( <sup>2</sup> )			O	NI
NO	Norvegia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					XR	NO
NZ	Nuova Zelanda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					XR	NZ
PA	Panama	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O		( <sup>2</sup> )			O	PA
PL	Polonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		( <sup>2</sup> )			XR	PL
PY	Paraguay	X	X	X	X	X	O	X	O	X	O		( <sup>2</sup> )			XR	PY
RO	Romania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		( <sup>2</sup> )			XR	RO
RU	Russia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		( <sup>2</sup> )			(d)	RU
SE	Svezia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					XR	SE
SG	Singapore	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					O	SG
SI	Slovenia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		( <sup>2</sup> )			XR(f)	SI
SV	El Salvador	X	X	X	X	X	O	X	O	X	O		( <sup>2</sup> )			O	SV
SZ	Swaziland	X	X	X	X	X	O	X	O	X	O		( <sup>2</sup> )			XR	SZ
TH	Tailandia	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					O	TH
TN	Tunisia	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					O	TN
TR	Turchia	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					O	TR
UA	Ucraina	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					(d)	UA
US	Stati Uniti d'America	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					XR(c)	US
UY	Uruguay	X	X	X	X	X	O	X	O	X	O					XR	UY
YU	Repubbliche iugoslave	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					XR	YU
ZA	Sudafrica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					XR	ZA
ZW	Zimbabwe	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O					XR	ZW

B : Bovini (compresi bufali)

O/C : Ovini/capri

S : Suini

A : Artiodattili

E : Equini

X : Autorizzati in linea di massima

O : Non autorizzati

#### Osservazioni particolari

- (<sup>1</sup>) Escluse le carni di cinghiale.  
 (<sup>2</sup>) Escluse le carni con osso e le frattaglie di artiodattili selvatici.  
 (<sup>3</sup>) Fatte salve le eventuali restrizioni indicate nell'elenco di cui sopra, sono autorizzati i prodotti carni sottoposti a trattamento termico in recipienti ermeticamente sigillati fino a raggiungere un valore  $F_0$  uguale o superiore a 3.  
 (<sup>4</sup>) Fatte salve le eventuali restrizioni indicate nell'elenco di cui sopra, sono autorizzati i prodotti carni sottoposti a trattamento termico fino a raggiungere una temperatura centrale di almeno 80 °C.  
 (<sup>5</sup>) Gli Stati membri possono importare equini soltanto in conformità con la decisione 92/160/CEE della Commissione relativa alla regionalizzazione.  
 (<sup>6</sup>) Finché non siano state adottate disposizioni specifiche a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE, gli Stati membri non sono autorizzati ad importare equini in provenienza da questo paese.  
 (<sup>7</sup>) Gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di ovini vivi destinati alla macellazione immediata, in provenienza da questo paese a destinazione diretta dal loro territorio, fino al 1° luglio 1993.

#### Note complementari

XR : La Commissione ha approvato il piano concernente i residui di sostanze ad azione tireostatica, estrogenica androgenica o gestagena, nonché di sostanze diverse da quelle ad azione ormonica, negli animali vivi e nelle carni fresche.

Gli equidi, diversi dagli equidi da macello, potranno essere importati senza che il paese terzo interessato sia obbligato a presentare un piano.

- (a) Le importazioni di carni bovine destinate all'alimentazione umana sono limitate alle carni di vacche utilizzate esclusivamente per la produzione di latte.  
 (b) Le importazioni di bovini vivi sono limitate agli animali da riproduzione e ai vitelli da ingrasso di meno di 15 giorni.  
 (c) Le importazioni di carni bovine destinate all'alimentazione umana sono limitate alle carni :  
 i) di vacche utilizzate esclusivamente per la produzione di latte, oppure  
 ii) — che rispondono alle condizioni convenute tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea e  
 — che siano state ottenute da animali provenienti da allevamenti riconosciuti dalla Commissione, presso macelli abilitati alla produzione di carni fresche, i cui nominativi siano stati appositamente comunicati dalla Commissione agli Stati membri.  
 (d) Per le importazioni di cavalli vivi da macello, sono state fornite garanzie sufficienti a giustificare l'importazione.  
 (e) Le carni fresche e i prodotti a base di carne devono essere sbarcati sul territorio della Comunità al più tardi il 31 luglio 1993.  
 (f) Piano approvato provvisoriamente fino al 30 giugno 1993.

## PARTE 2

## COLONNA SPECIALE PER GLI EQUINI

Paese codice ISO	Paese	Cavalli registrati	Osservazioni
AE	Emirati Arabi Uniti	x	
BB	Barbados	x	
BH	Bahrein	x	
BM	Bermuda	x	
BO	Bolivia	x	
CO	Colombia	x	( <sup>1</sup> )
CR	Costa Rica	x	( <sup>1</sup> )
CU	Cuba	x	
EC	Ecuador	x	( <sup>1</sup> )
EG	Egitto	x	( <sup>1</sup> )
HK	Hong Kong	x	
JM	Giamaica	x	
JO	Giordania	x	
JP	Giappone	x	
KW	Kuwait	x	
LY	Libia	x	
OM	Oman	x	
PE	Perù	x	( <sup>1</sup> )
TR	Turchia	x	( <sup>1</sup> )
VE	Venezuela	x	( <sup>1</sup> )

x = Autorizzati in linea di massima.

(<sup>1</sup>) Gli Stati membri possono importare equini soltanto in conformità con la decisione 92/160/CEE relativa alla regionalizzazione.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1993

**che modifica i confini delle zone svantaggiate in Francia ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio**

(93/238/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,considerando che la direttiva 75/271/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/587/CEE<sup>(4)</sup>, descrive le regioni della Francia figuranti nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il governo francese ha chiesto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 75/268/CEE, una modifica dei confini delle zone svantaggiate di cui all'allegato della direttiva 75/271/CEE;

considerando che il trasferimento di talune zone già figuranti nell'elenco relativo alle zone classificate a norma dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE nell'elenco relativo alle zone classificate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 della stessa direttiva avviene nel rispetto degli indici e dei valori, compresi i criteri di deroga, stabiliti dalla direttiva 76/401/CEE<sup>(5)</sup> ai fini della delimitazione delle zone di montagna;

considerando che le modifiche chieste dal governo francese a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva

75/268/CEE non comportano, nel loro complesso, un aumento della superficie agricola utilizzata dell'insieme delle zone svantaggiate e non hanno pertanto alcuna incidenza sul limite stabilito da detto articolo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'elenco delle zone svantaggiate della Francia, figurante nell'allegato della direttiva 75/271/CEE, è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 33.<sup>(4)</sup> GU n. L 330 del 15. 11. 1989, pag. 31.<sup>(5)</sup> GU n. L 108 del 24. 4. 1976, pag. 22.

## ALLEGATO

## ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3 DELLA DIRETTIVA 75/268/CEE

Zone da aggiungere

Cantons	Communes ou parties de communes
	<b>38 — Département de l'Isère</b> <i>Arrondissement de La Tour-du-Pin</i>
Le Grand-Lemps	Biol (partie), Belmont (partie)
	<b>46 — Département du Lot</b> <i>Arrondissement de Figeac</i>
Lacapelle-Marival	Leyme
	<b>73 — Département de la Savoie</b> <i>Arrondissement de Chambéry</i>
Le Pont-de-Beauvoisin	Dommessin (partie)

## ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 75/268/CEE

Zone da togliere

Cantons	Communes ou parties de communes
	<b>38 — Département de l'Isère</b> <i>Arrondissement de La Tour-du-Pin</i>
Le Grand-Lemps	Biol (partie), Belmont (partie)
	<b>46 — Département du Lot</b> <i>Arrondissement de Figeac</i>
Lacapelle-Marival	Leyme
	<b>73 — Département de la Savoie</b> <i>Arrondissement de Chambéry</i>
Le Pont-de-Beauvoisin	Dommessin (partie)